Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 26 aprile 1985** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 98-bis riservato alle Comunità europee

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 aprile 1985, n. **149**.

Proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato con l'articolo 1 della legge 24 aprile 1982, n. 174, e successivamente con l'articolo 1 della legge 23 aprile 1983, n. 121, e con l'articolo 1 della legge 24 aprile 1984, n. 93, è ulteriormente prorogato di un anno.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 aprile 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è il seguente:

« Art. 114. (*Divieto di iscrizione ai partiti politici*). — Fino a che non intervenga una disciplina più generale della materia di cui al terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione, e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16 della presente legge non possono iscriversi ai partiti politici ».

— Detta legge è entrata in vigore il 25 aprile 1981.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2779):

Presentato dal Ministro dell'interno (SCALFARO) il 5 aprile 1985.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, l'11 aprile 1985, con parere della commissione II.

Esaminato dalla I commissione e approvato il 17 aprile 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1310):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 18 aprile 1985.

Esaminato dalla 1ª commissione e approvato il 23 aprile 1985.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1985.

Sostituzione del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Ortona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 17 novembre 1984 con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Ortona (Chieti) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Armando Levante;

Considerato che si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto commissario chiamato ad altro incarico;

Visto l'art. 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Amilcare Capetti è nominato commissario del comune di Ortona (Chieti) in sostituzione del dott. Armando Levante, con gli stessi poteri a quest'ultimo conferiti.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1985

PERTINI

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

(2127)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1985.

Scioglimento del consiglio comunale di Tortolì.

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Tortolì (Nuoro), al quale la legge assegna venti membri, si è determinata da molto tempo una grave situazione di crisi sfociata nelle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta, alla cui sostituzione il Consiglio stesso si è dimostrato, nonostante i richiami del prefetto, incapace di provvedere.

Il prefetto, considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi ordinari del comune, disponeva, con decreto n. 92/13.1 del 1° e 14 febbraio 1985, notificati a tutti i consiglieri, due successive convocazioni d'ufficio del consiglio comunale con la esplicita diffida a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta dimissionari, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Tali tentativi non avevano, però, esito positivo, in quanto le relative sedute, fissate per i giorni 9, 11 e 18 febbraio 1985, risultavano infruttuose.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del suddetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Tortolì, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tortolì (Nuoro) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Anna Maria Scorcu Clausi.

Roma, addì 1° aprile 1985

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Tortolì (Nuoro) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tortolì (Nuoro) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Anna Maria Scorcu Clausi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1985

PERTINI

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

(2125)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1985.

Scioglimento dell'assemblea generale e del comitato di gestione della U.S.L. n. 31 di Adria.

Al Presidente della Repubblica

Gli organi della U.S.L. n. 31 di Adria (Rovigo) si sono rivelati incapaci di provvedere all'amministrazione di quella struttura sanitaria.

Nel loro seno, infatti, si è determinata una situazione di grave crisi che, sin dall'origine, si è appalesata di difficile soluzione, non risultando possibile alcuna intesa tra i vari raggruppamenti per la formazione di una valida maggioranza in grado di assicurare il funzionamento della struttura.

Detta crisi, concretizzatasi anche nella mancata approvazione del bilancio di previsione per il 1984 da parte dell'assemblea generale, è culminata nelle dimissioni del presidente, del vice presidente e di quattro componenti del comitato di gestione.

L'assemblea generale, nonostante i ripetuti richiami del prefetto, si è dimostrata incapace di provvedere alla sostituzione dei citati organi.

Infatti, le sedute del 15 e 22 febbraio 1985, quest'ultima convocata a seguito di diffida da parte del prefetto di Rovigo regolarmente notificata a tutti i membri dell'assemblea, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge, sono risultate infruttuose allo scopo citato.

Il prefetto di Rovigo ha, pertanto, proposto lo scioglimento degli organi della suddetta U.S.L., disponendone nel contempo la sospensione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma secondo, legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano i presupposti per addivenire allo scioglimento di detti organi, essendosi verificata una persistente violazione degli obblighi ad essi imposti dalla legge, in virtù del complessivo dettato degli articoli 49 della legge n. 833 succitata e 323 legge comunale e provinciale del 1915.

Mi pregio pertanto di sottoporre alla firma della S.V.Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento dell'assemblea generale e del comitato di gestione dell'U.S.L. n. 31 di Adria ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'U.S.L. stessa nella persona del dott. Pietro Ronsisvalle.

Roma, addì 1° aprile 1985

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che in seno all'unità sanitaria locale n. 31 di Adria (Rovigo) si è determinata una grave ed insanabile crisi che, oltre ad aver provocato la mancata approvazione del bilancio 1984, ha condotto alle dimissioni del presidente, del vice presidente e della maggioranza dei componenti del comitato di gestione ed ha impedito all'assemblea generale, nonostante i ripetuti tentativi di convocazione, di riunirsi validamente per adempiere a precisi ed imprescindibili compiti istituzionali, tra i quali, in particolare, la ricostituzione del comitato di gestione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del citato ente;

Visti gli articoli 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

L'assemblea generale ed il comitato di gestione della U.S.L. n. 31 di Adria (Rovigo) sono sciolti.

Art. 2.

Il dott. Pietro Ronsisvalle è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'U.S.L. n. 31 di Adria (Rovigo) fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al presidente, al comitato di gestione ed all'assemblea generale di detta unità sanitaria locale.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1985

PERTINI

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

(2126)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 4 aprile 1985.

Disciplina degli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, riguardante l'attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ed in particolare l'art. 3, commi primo e quarto;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, relativa alla disciplina della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed in particolare l'art. 11, primo comma, lettera *c*);

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 84/500 del 15 ottobre 1984, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » C.E.E. n. L 277 del 20 ottobre 1984 relativa agli oggetti di ceramica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Ritenuto di dover stabilire con proprio decreto i requisiti degli oggetti di ceramica posti a contatto o destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Vista la relazione della Direzione generale per la igiene degli alimenti e la nutrizione in data 23 novembre 1984, le cui conclusioni si intendono qui richiamate;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

Con il presente decreto vengono stabiliti i requisiti degli oggetti di ceramica che come prodotti finiti sono posti a contatto o sono destinati a venire a contatto con gli alimenti, fissando i limiti massimi ammissibili di cessione del piombo e del cadmio.

Art. 2.

Per oggetti di ceramica si intendono gli oggetti fabbricati a base di una miscela di materiali inorganici composti generalmente da una proporzione elevata di minerali argillosi o silicei cui sono aggiunti eventualmente piccoli quantitativi di sostanze organiche. Tali oggetti vengono innanzi tutto modellati e la forma così ottenuta viene fissata permanentemente mediante cottura. Essi possono essere vetrificati, smaltati e/o decorati.

Art. 3.

I quantitativi di piombo e di cadmio ceduti dagli oggetti di ceramica non devono superare i limiti fissati dal presente decreto e sono determinati mediante una prova, le cui condizioni sono definite nell'allegato I ed utilizzando il metodo d'analisi descritto nell'allegato II.

Qualora un oggetto di ceramica sia costituito da un recipiente munito di coperchio in ceramica, il limite di piombo e/o cadmio da non superare (mg/dm² o mg/l) è quello che si applica al solo recipiente.

Il solo recipiente e la superficie interna del coperchio sono sottoposti a prova separatamente e nelle stesse condizioni.

La somma dei due tassi di estrazione del piombo e/o del cadmio così ottenuti, è riferita, secondo i casi, alla superficie o al volume del solo recipiente.

Un oggetto di ceramica si considera conforme al presente decreto se i quantitativi di piombo e/o di cadmio estratti durante la prova effettuata nelle condizioni di cui agli allegati I e II non superano i limiti seguenti:

	Pb	Cd
	—	—
Categoria 1:		
Oggetti non riempibili e oggetti riempibili la cui profondità interna, misurata tra il punto più basso ed il piano orizzontale che passa per il bordo superiore, è inferiore o pari a 25 mm . .	0,8 mg/dm²	0,07 mg/dm²
Categoria 2:		
Tutti gli altri oggetti riempibili . . .	4,0 mg/l	0,3 mg/l
Categoria 3:		
Utensili per cottura; imballaggi e recipienti destinati alla conservazione, di capacità superiore a 3 litri	1,5 mg/l	0,1 mg/l

Qualora un oggetto di ceramica non superi i quantitativi summenzionati di più del 50%, lo stesso si considera ugualmente conforme al presente decreto qualora si verifichino le seguenti condizioni:

a) almeno altri tre oggetti, identici sul piano della forma, delle dimensioni, della decorazione e della vernice, siano sottoposti ad una prova effettuata alle condizioni di cui agli allegati I e II;

b) i quantitativi di piombo e/o di cadmio estratti da tali oggetti non superino in media i limiti fissati;

c) ciascuno di tali oggetti non superi i limiti fissati di più del 50%.

Art. 4.

Fino al 17 ottobre 1987 è consentita la produzione di oggetti di ceramica che, pur non avendo le caratteristiche fissate dal presente decreto, rispondano alle norme preesistenti.

Gli oggetti fabbricati con le caratteristiche di cui al primo comma possono essere posti in vendita fino al 17 ottobre 1989.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1985

Il Ministro: DEGAN

ALLEGATO *I*

NORME DI BASE PER LA DETERMINAZIONE DELLA CESSIONE DEL PIOMBO E DEL CADMIO

1. LIQUIDO DI PROVA (« simulatore »).

Acido acetico al 4% (v/v), in soluzione acquosa preparata di fresco.

2. CONDIZIONI DI PROVA.

2.1. Effettuare la prova ad una temperatura di 22 ± 2 °C e per una durata di 24 ± 0,5 ore.

2.2. Quando si controlla unicamente la cessione del piombo, l'oggetto sarà ricoperto con una protezione appropriata ed esposto alle condizioni di illuminazione abituali in un laboratorio.

Quando viene controllata la cessione del cadmio o del piombo e del cadmio, l'oggetto sarà coperto in modo da garantire che la superficie da sottoporre alla prova resti nella completa oscurità.

3. RIEMPIMENTO.

3.1. *Campione riempibile.*

Riempire l'oggetto con la soluzione di acido acetico al 4% (v/v) al massimo fino a 1 mm dal punto di traboccamento, distanza misurata a partire dal bordo superiore del campione.

Tuttavia, nel caso di oggetti a bordo piatto o poco inclinato, riempire il campione in modo che la distanza tra la superficie del liquido e il punto di traboccamento sia al massimo di 6 mm calcolati lungo il bordo inclinato.

3.2. *Campioni non riempibili.*

Ricoprire anzitutto la superficie dell'oggetto che non deve entrare in contatto con i prodotti alimentari di un adeguato strato di protezione capace di resistere all'azione della soluzione acetica al 4% (v/v). Immergere poi il campione in un recipiente contenente un dato volume di soluzione acetica, in modo che la superficie destinata a venire a contatto con i prodotti alimentari sia completamente ricoperta dal liquido di prova.

4. DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE.

La superficie degli oggetti della categoria 1 equivale alla superficie del menisco costituito dalla superficie libera del liquido ottenuto rispettando le condizioni di riempimento di cui al punto 3.

ALLEGATO *II*

METODO DI ANALISI PER LA DETERMINAZIONE DELLA CESSIONE DEL PIOMBO E DEL CADMIO

1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE.

Il metodo permette di determinare la migrazione specifica del piombo e/o del cadmio.

2. PRINCIPIO.

La determinazione della migrazione specifica del piombo e/o del cadmio è effettuata mediante spettrofotometria d'assorbimento atomico.

3. REAGENTI.

— Tutti i reagenti devono essere di qualità analitica, salvo indicazioni contrarie.

— Quando si parla di acqua, si tratta sempre di acqua distillata o di acqua di qualità equivalente.

3.1. *Acido acetico al 4% (v/v), in soluzione acquosa.*

Aggiungere 40 ml di acido acetico glaciale all'acqua e completare a 1000 ml.

3.2. *Soluzioni di verifica.*

Preparare soluzioni di verifica contenenti rispettivamente 1000 mg/l di piombo e almeno 500 mg/l di cadmio nell'acido acetico al 4% (3.1).

4. APPARECCHIATURA.

4.1. *Spettrofotometro d'assorbimento atomico.*

Il limite di rilevamento del piombo e del cadmio dello strumento deve essere inferiore o pari a:

— 0,1 mg/l per il piombo,
— 0,01 mg/l per il cadmio.

Il limite di rilevamento è definito come la concentrazione dell'elemento nell'acido acetico al 4% (3.1) che dia un segnale pari a 2 volte il rumore di fondo dell'apparecchio.

5. METODO OPERATIVO.

5.1. *Preparazione del campione.*

Il campione dev'essere pulito e senza grasso o altre sostanze che possano influire sulla prova.

Lavare il campione ad una temperatura di 40 °C con una soluzione a base di detergente liquido di tipo domestico. Sciacquare il campione anzitutto con acqua corrente, poi con acqua distillata o con un'acqua di qualità equivalente. Esso sarà quindi sgocciolato e asciugato in modo da evitare di insudiciarlo. Dopo averla pulita, non maneggiare più la superficie da sottoporre alla prova.

5.2. *Determinazione del piombo e/o del cadmio.*

— Il campione così preparato è sottoposto alla prova alle condizioni previste nell'allegato I.
— Prima di prelevare la soluzione di prova per determinare la concentrazione di piombo e/o di cadmio, il contenuto del campione è omogeneizzato per mezzo di un metodo appropriato che permetta di evitare tanto perdite di soluzione, quanto eventuali abrasioni sulla superficie dell'oggetto studiato.
— Effettuare una prova in bianco sul reagente utilizzato per ogni serie di determinazione.
— Effettuare le determinazioni del piombo e/o del cadmio nelle condizioni appropriate mediante spettrofotometria di assorbimento atomico.

(2131)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 febbraio 1985.

Approvazione delle norme regolamentari concernenti la organizzazione e la disciplina degli interventi della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, istituita ai sensi dell'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, modificate ed integrate in relazione agli interventi di cui all'articolo 6 della legge 4 giugno 1984, n. 194.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce tra gli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento un Fondo interbancario di garanzia per la copertura delle eventuali perdite derivanti dalla concessione dei mutui e dei prestiti, compresi quelli assistiti dal concorso pubblico in conto interessi ovvero erogati con fondi d'anticipazione dello Stato o della Cassa per il Mezzogiorno o delle regioni, a favore di coltivatori diretti, piccole aziende, mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, altri lavoratori manuali della terra, singoli od associati e di cooperative agricole;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, recante l'attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti gli articoli 20 e 21 della legge « 153 » citata che hanno istituito presso il Fondo interbancario di garanzia una sezione speciale per la prestazione di fidejussioni in favore degli operatori agricoli il cui piano di sviluppo, predisposto ai sensi della stessa legge « 153 », sia stato approvato e che non siano in grado di prestare sufficienti garanzie o che non siano in grado di offrire comunque garanzie reali per la contrazione dei mutui con gli istituti di credito;

Visto il decreto interministeriale n. 227292/58-G del 6 settembre 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 22 settembre 1978), con il quale, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, venne approvata e resa esecutiva la delibera adottata dal comitato direttivo della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia nella seduta del 23 maggio 1978, recante norme regolamentari per il funzionamento della sezione speciale in parola;

Visto l'art. 6 della legge 4 giugno 1984, n. 194, il quale prevede a favore dei consorzi nazionali di cooperative agricole e delle cooperative agricole di rilevanza nazionale la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui ad ammortamento a quindici anni contratti per il consolidamento e lo sviluppo dei consorzi e delle cooperative medesimi;

Visto il secondo comma del predetto art. 6 della medesima legge « 194 », il quale stabilisce che i mutui anzidetti sono considerati operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 21 della legge « 153 », ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dagli istituti di credito mutuanti;

Visto l'art. 6 del decreto interministeriale n. 221765 del 29 giugno 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 7 luglio 1984) recante le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 6 della legge « 194 », il quale dispone che la garanzia fidejussoria della sezione speciale da concedersi a fronte dei predetti finanziamenti ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dagli istituti mutuanti non potrà impegnare una quota superiore al 30% delle dotazioni finanziarie della sezione speciale medesima;

Vista la delibera adottata il 16 ottobre 1984, con la quale il comitato direttivo della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia ha approvato un nuovo schema delle proprie norme regolamentari in attuazione degli interventi demandati alla sezione speciale ai sensi dell'art. 6 della legge « 194 » sopracitata;

Considerato che, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 36 della ripetuta legge 2 giugno 1961, n. 454, le deliberazioni adottate in ordine all'organizzazione dei servizi del Fondo interbancario nonché ai criteri ed alle specifiche modalità che dovranno presiedere e disciplinare gli interventi, debbono essere approvate e rese esecutive con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuta l'opportunità di provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva la delibera, adottata dal comitato direttivo della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia nella riunione del 16 ottobre 1984, recante il testo aggiornato delle norme rego-

lamentari per il funzionamento della sezione speciale in parola di cui all'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

Sono abrogati il decreto ministeriale 6 settembre 1978 nonché le precedenti norme relative all'organizzazione ed alla disciplina degli interventi della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia contenute nella delibera assunta il 23 maggio 1978 dal comitato direttivo della sezione medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1985

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

NORME REGOLAMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE SPECIALE ISTITUITA PRESSO IL FONDO INTERBANCARIO DI GARANZIA AI TERMINI DEGLI ARTICOLI 20, 21 E 22 DELLA LEGGE 9 MAGGIO 1975, N. 153, E ART. 6 DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1984, N. 194.

Titolo I

COSTITUZIONE, SCOPI ED ORGANIZZAZIONE

Art. 1.

Presso il Fondo interbancario di garanzia, di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (1), e successive modificazioni ed integrazioni, è istituita una sezione speciale dotata di autonomia patrimoniale ed amministrativa per la prestazione della fidejussione prevista dagli articoli 20, 21 e 22 della legge 9 maggio 1975, n. 153 (2), dall'art. 10, lettera *A*), della legge 10 maggio 1976, n. 352 (3), dall'art. 6 della legge 4 giugno 1984, n. 194 (4) e dall'art. 6 del decreto ministeriale 29 giugno 1984, e successive modificazioni ed integrazioni (5).

La durata della sezione è correlata al periodo di attuazione degli interventi creditizi previsti dalle citate leggi n. 153 e n. 194, e successive modificazioni ed integrazioni.

La sezione ha sede in Roma presso detto Fondo interbancario di garanzia, si avvale della struttura amministrativa e organizzativa dello stesso, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro.

Art. 2.

La sezione ha per scopo di concedere:

a) agli imprenditori di cui all'art. 20 della legge 9 maggio 1975, n. 153, fideiussioni per consentire la concessione da parte degli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento di mutui di cui all'art. 19 della medesima legge n. 153 (6), alle condizioni e nelle misure previste dalle stesse disposizioni di legge e dall'art. 10 della legge 10 maggio 1976, n. 352 (3);

b) ai consorzi nazionali di cooperative agricole ed alle cooperative agricole di rilevanza nazionale di cui all'art. 6 della legge 4 giugno 1984, n. 194, fideiussioni ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dagli istituti di credito mutuanti per consentire la concessione da parte degli istituti medesimi di mutui ad ammortamento a quindici anni per il consolidamento e lo sviluppo dei consorzi e delle cooperative medesimi, ai sensi dell'art. 6 della predetta legge n. 194 e dell'art. 6 del decreto ministeriale 29 giugno 1984 (5).

Art. 3.

La fideiussione di cui al precedente art. 2 non è cumulabile con gli altri analoghi benefici previsti dalle leggi dello Stato e delle regioni o comunque erogati da enti ed istituti pubblici.

Art. 4.

L'organizzazione, la gestione ed il funzionamento della sezione sono disciplinati dagli articoli 20, 21 e 22 della legge 9 maggio 1975, n. 153 (2), dall'art. 6 del decreto ministeriale 29 giugno 1984 (5), dalle presenti norme e, in quanto applicabili, dalle vigenti disposizioni legislative.

Titolo II

DOTAZIONI FINANZIARIE

Art. 5.

Le dotazioni finanziarie della sezione sono costituite dagli apporti previsti dagli articoli 6, primo comma, paragrafo *b*), e 22 della legge 9 maggio 1975, n. 153 (7).

Art. 6.

Le dotazioni finanziarie della sezione debbono essere depositate in Roma presso la tesoreria centrale o presso le aziende di credito che saranno designate dal comitato direttivo della sezione stessa fra quelli di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni. A tali aziende verrà anche affidato il servizio di cassa.

Art. 7.

Il comitato direttivo della sezione, ove ne ravvisi l'opportunità può deliberare investimenti di particolari aliquote delle dotazioni finanziarie, per la costituzione dei fondi di riserva in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in obbligazioni di credito agrario o in titoli ad esse equiparati.

Titolo III

AMMINISTRAZIONE

Art. 8.

L'amministrazione della sezione è affidata ad un comitato direttivo costituito ai termini dell'art. 20 della legge 9 maggio 1975, n. 153 (2), che dura in carica quattro anni. Esso continua a svolgere le sue funzioni sino alla emanazione da parte dei competenti Ministeri del decreto di nomina dei nuovi componenti.

Il presidente del comitato direttivo ha la legale rappresentanza della sezione.

Le funzioni del presidente sono assunte, in caso di assenza o di impedimento, dal componente più anziano per nomina, tra quelli designati in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero del tesoro; in caso di parità di nomina dei predetti dal rappresentante più anziano di età.

Art. 9.

Il comitato direttivo si riunisce su convocazione del presidente o quando almeno la maggioranza dei componenti del comitato medesimo ne faccia richiesta per iscritto.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, deve essere inviato ai componenti il comitato direttivo ed ai sindaci almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza nei quali il termine del preavviso potrà essere ridotto a quarantotto ore.

Art. 10.

Per la validità delle adunanze del comitato direttivo occorre l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. A parità di voti prevale il voto del presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza. In caso di assenza i componenti dovranno darne preventiva motivata comunicazione al presidente.

Art. 11.

Il comitato direttivo può deliberare la corresponsione ai suoi componenti di emolumenti o gettoni di presenza.

La relativa deliberazione deve essere sottoposta per l'approvazione al Ministero del tesoro.

Ai membri del comitato direttivo spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta secondo le modalità che saranno stabilite dal comitato stesso.

Art. 12.

Il comitato nomina un segretario, scegliendo eventualmente anche fuori dei propri membri.

Il verbale di ogni riunione viene redatto dal segretario e firmato dal presidente e dal segretario stesso.

Art. 13.

Spetta al comitato direttivo di deliberare:

a) sui criteri e sulle modalità che dovranno presiedere e disciplinare i propri interventi;

b) sulle richieste di fideiussione inoltrate alla sezione;

c) su quanto attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento della sezione.

Titolo IV

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 14.

Il collegio sindacale, composto di tre membri, in rappresentanza rispettivamente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero del tesoro e della Banca d'Italia, dura in carica quattro anni.

I sindaci continuano a svolgere la loro funzione fino alla nomina dei successori.

Il collegio esercita le sue funzioni in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile, nonché ad ogni altra disposizione di legge in materia.

I sindaci assistono alle adunanze del comitato.

Art. 15.

Il compenso ai sindaci è stabilito dal comitato direttivo.

Titolo V

BILANCIO

Art. 16.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Per la formazione del bilancio la sezione osserverà le disposizioni del codice civile in quanto applicabili.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio deve essere compilato dal comitato direttivo e posto a disposizione dei sindaci i quali dovranno restituirlo con la propria relazione entro quindici giorni.

Entro il 30 aprile di ogni anno il comitato direttivo approva il bilancio, che deve essere comunicato al Ministero del tesoro e a quello dell'agricoltura e delle foreste.

Titolo VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 17.

Gli imprenditori agricoli, le cooperative agricole ed altre forme associative, di cui all'art. 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153 (8), gli affittuari, mezzadri e coloni, i cui piani di sviluppo siano stati approvati ed ammessi alla concessione del concorso nel pagamento degli interessi a norma dell'art. 15, primo comma, secondo capoverso, della medesima legge n. 153 (8), possono inoltrare domanda alla sezione speciale per la concessione della fideiussione allorquando risulteranno in possesso della comunicazione dell'istituto di credito interessato che segnala l'insufficienza delle garanzie offerte o la carenza di garanzie reali a fronte delle determinazioni adottate in materia dai competenti organi deliberanti degli istituti medesimi, in sede di esame della domanda di mutuo.

Gli istituti di credito contemporaneamente alla comunicazione agli imprenditori interessati inoltreranno alla sezione speciale una circostanziata relazione nella quale saranno precisati analiticamente:

a) l'ammontare del finanziamento, compresi i relativi interessi;

b) le garanzie reali ed altre garanzie richieste;

c) il valore cauzionale delle garanzie offerte;

d) il valore attualizzato del concorso negli interessi;

e) precisi elementi tecnico-economici che giustifichino la richiesta della garanzia fideiussoria.

Alla relazione dovrà essere allegata copia del provvedimento di approvazione del piano di sviluppo o del nulla-osta.

I piani di consolidamento e sviluppo di cui all'art. 6 della citata legge n. 194 (14) ed all'art. 6 del decreto ministeriale 29 giugno 1984 (15), inclusi nel programma di intervento formulato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono approvati dal Ministero medesimo con l'emissione del nulla-osta alla concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui quindicennali previsti dall'art. 6 della stessa legge n. 194 e dall'art. 6 del decreto ministeriale anzidetto.

Gli istituti di credito, ricevuta la comunicazione del nulla-osta alla concessione del concorso nel pagamento degli interessi ed espletata l'istruttoria per la erogazione del finanziamento, potranno chiedere su specifico assenso del beneficiario, ad integrazione di tutte le garanzie acquisibili e ritenute idonee dagli istituti stessi, la fideiussione della sezione speciale, inoltrando alla sezione medesima la domanda ed una circostanziata relazione nella quale saranno precisati analiticamente i dati e le notizie indicati al secondo comma del presente articolo.

Art. 18.

La sezione speciale, non appena ricevuta la comunicazione da parte degli istituti di credito, avvierà l'esame della richiesta, anche nelle more della presentazione della domanda degli imprenditori interessati.

La sezione potrà richiedere sia agli istituti che agli interessati, in ogni occasione, tutte le notizie, i dati e la documentazione che riterrà opportuni, riguardanti le menzionate domande d'intervento.

La sezione a seguito della deliberazione del comitato direttivo darà notizia all'interessato ed all'istituto di credito delle determinazioni assunte in merito alla domanda di concessione della fideiussione, precisando la quota parte del mutuo che risulterà garantita dalla fideiussione stessa oppure se detta garanzia si estende all'intero finanziamento da concedere.

Gli istituti di credito daranno notizia alla sezione speciale delle eventuali variazioni che si verificheranno a fronte dei dati e notizie in precedenza segnalati con particolare riguardo alle riduzioni apportate con i contratti definitivi di mutuo od atti di pagamento a saldo sulla base dei risultati intervenuti in sede di accertamento di avvenuta esecuzione delle opere od acquisti ammessi.

In tal caso l'istituto preciserà l'ammontare definitivo dell'operazione.

La sezione darà atto delle intervenute modifiche fornendo un cenno di concordanza anche al fine di eventuali riduzioni dell'importo oggetto della fideiussione.

Art. 19.

Alle scadenze del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno gli istituti comunicheranno alla sezione speciale gli estremi delle operazioni stipulate nel corso del semestre decorso con la garanzia fideiussoria della sezione medesima, trasmettendo inoltre copia conforme dei contratti (condizionati e definitivi) stipulati.

Art. 20.

Per le operazioni nelle quali la sezione ha prestato fideiussione parziale gli istituti mutuanti sono tenuti ad iniziare le azioni esecutive sui beni contrattualmente costituiti in garanzia dopo la scadenza della quarta rata semestrale non corrisposta e a darne comunicazione alla sezione entro sessanta giorni dalla scadenza della predetta.

Nei casi di fideiussione totale, gli istituti mutuanti dovranno dare comunicazione alla sezione delle inadempienze entro sei mesi dalla scadenza della seconda rata semestrale consecutiva, esprimendo il proprio avviso circa le possibilità che l'iniziativa manifesta in ordine alle capacità dell'impresa di conseguire i fini proposti con l'attuazione del piano di sviluppo.

La sezione con delibera del proprio comitato stabilirà se provvedere al rimborso delle rate scadute mantenendo il mutuo in essere per un periodo idoneo ad individuare le possibilità di equilibrio dell'impresa oppure se si debba agire in via esecutiva per il recupero dell'intero credito con conseguente risoluzione del contratto.

Art. 21.

L'intervento della sezione avviene su richiesta dell'istituto mutuante ad intervenuta effettuazione degli atti di pignoramento per i casi di fideiussione parziale e negli altri casi quando saranno state adottate dalla sezione le determinazioni di cui all'articolo precedente.

Per l'ipotesi delle procedure concorsuali la sezione è tenuta a rimborsare quanto dovuto in forza della fideiussione prestata a semplice esibizione rispettivamente di copia della sentenza dichiarativa di fallimento o di copia del provvedimento dell'autorità competente che ordina la liquidazione coatta amministrativa.

Nel caso di esecuzione ad istanza dei terzi la liquidazione avverrà a seguito della esibizione dell'atto di intervento.

Art. 22.

La fideiussione copre la perdita delle somme garantite per capitale ed interessi contrattuali e relativi interessi di mora calcolati in misura di un punto in più del tasso globale di riferimento al quale è stata definita l'operazione.

Art. 23.

I pagamenti delle somme, la cui liquidazione sia stata deliberata dal comitato direttivo, sono effettuati previa emissione, a debito del conto presso la tesoreria centrale o presso le aziende di credito incaricate del servizio di cassa, di appositi ordinativi a firma del presidente del comitato o del componente del comitato stesso all'uopo designato.

Art. 24.

Qualora l'istituto mutuante in sede di recupero del proprio credito ravvisi elementi utili al fine del recupero delle somme liquidate dalla sezione speciale del fondo a titolo di fideiussione, dovrà darne comunicazione alla sezione stessa.

Se la sezione con delibera del comitato direttivo riterrà di promuovere eventuali atti o azioni di recupero ne darà mandato all'istituto mutuante il quale è tenuto a provvedervi in nome e per conto ed a spese della sezione.

Le somme che dovessero essere recuperate in seguito a tali azioni saranno versate alla sezione a reintegro totale o parziale delle somme erogate.

Nei casi di fideiussione totale la sezione potrà ugualmente incaricare l'istituto mutuante a svolgere le azioni che saranno ritenute opportune per il recupero anche parziale delle somme erogate a titolo di fideiussione.

La sezione rimborserà agli istituti di credito le spese sostenute e documentate anche nel caso di infruttuoso esperimento delle procedure di recupero.

Art. 25.

Nei contratti di mutuo dovrà essere inserita apposita clausola con la quale il mutuatario prende atto che la sezione speciale potrà dare mandato all'istituto mutuante di agire nei suoi confronti per il recupero delle somme erogate a titolo di garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 2740 del codice civile, e per ogni altro titolo esistente.

Art. 26.

Le trattenute sulle operazioni di credito agrario previste nel secondo comma dell'art. 22 della legge 9 maggio 1975, n. 153 (2) e quelle sulle operazioni di mutuo di cui all'art. 6 della legge 4 giugno 1984, n. 194 (4), debbono essere versate dagli istituti di credito alla sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia con scadenza trimestrale.

Art. 27.

Gli impegni globali della sezione speciale per la prestazione della garanzia fideiussoria sui mutui quindicennali previsti dall'art. 6 della citata legge n. 194 (4) non potranno superare il 30% delle dotazioni finanziarie della sezione quali rivenienti dal « fondo per la concessione delle fideiussioni » risultanti dal bilancio dell'esercizio 1984 e dalle successive variazioni annuali di bilancio.

NOTE ALLE NORME REGOLAMENTARI

(1) Il testo dell'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è il seguente:

« Art. 36 (*Fondo interbancario di garanzia*). — Tra gli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento è istituito un "Fondo interbancario di garanzia" per la copertura dei rischi derivanti dalla concessione, ai termini delle disposizioni in materia di credito agrario, di mutui di miglioramento fondiario e di formazione di proprietà contadina, compresi quelli non assistiti dal concorso statale ovvero erogati con fondi d'anticipazione dello Stato o della Cassa per il Mezzogiorno o delle regioni a statuto autonomo, a favore di coltivatori diretti e di piccole aziende, singoli od associati e loro cooperative.

La predetta garanzia sussidiaria si esplica sino all'ammontare dell'80% della perdita che gli istituti mutuanti dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte mutuatarie, inadempienti per almeno due rate semestrali consecutive.

In dipendenza dell'indicata garanzia gli istituti, in deroga alle norme in vigore, sono autorizzati a concedere i mutui di cui al primo comma, sino all'importo del valore cauzionale dei fondi e degli impianti.

Il "Fondo interbancario di garanzia" ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è amministrato da un comitato composto di sette membri, di cui uno in rappresentanza del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, quattro in rappresentanza degli istituti e sezioni speciali di credito agrario e due in rappresentanza degli altri istituti operanti nel settore ed aventi circoscrizione nazionale o regionale.

Il comitato e il collegio sindacale — composto di tre membri in rappresentanza, rispettivamente, delle Amministrazioni del tesoro, dell'agricoltura e della Banca d'Italia — sono nominati con decreti del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e durano in carica tre anni. Con lo stesso decreto viene nominato, fra i componenti, il presidente del comitato.

Spetta al comitato di deliberare in ordine:

a) all'organizzazione dei servizi del "Fondo interbancario di garanzia";

b) ai criteri e alle specifiche modalità che dovranno presiedere e disciplinare i propri interventi;

c) alle singole richieste di rimborso che saranno inoltrate al "Fondo" dagli istituti di credito;

d) a quant'altro attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento del "Fondo".

Il Fondo è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Le dotazioni finanziarie del "Fondo interbancario di garanzia" sono costituite:

a) dalle somme che gli istituti dovranno versare entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dal 30 giugno 1962, a seguito della trattenuta dello 0,20 per cento che gli istituti medesimi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della prima somministrazione, sull'importo originario dei mutui assistiti dalla garanzia di cui al primo comma;

b) da annue lire 50 milioni che gli istituti dovranno versare secondo quote da stabilire dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione al complessivo importo delle operazioni di mutuo effettuate in ciascun esercizio;

c) dalle somme introitate dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina in applicazione della legge 14 gennaio 1959, n. 5, da versare dalla "Cassa" stessa entro due mesi dalla richiesta del Comitato;

d) dal 30 per cento dell'importo degli interessi che andranno a maturare, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sulle somme giacenti sul conto corrente fruttifero istituito con legge 25 luglio 1952, n. 949, capo III; aliquota elevabile sino al 60 per cento con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

e) dall'importo degli interessi maturati sulle somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero intestato al "Fondo interbancario di garanzia".

La garanzia di cui alla presente disposizione esplica efficacia a tutti gli effetti entro i limiti delle disponibilità finanziarie del "Fondo".

Sono trasferite al "Fondo interbancario di garanzia" le obbligazioni assunte dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina in applicazione degli articoli 4 e 5 della legge 14 gennaio 1959, n. 5, che sono abrogati con la entrata in vigore della presente legge.

Il beneficio della garanzia non è cumulabile con altri analoghi benefici previsti da leggi dello Stato e delle regioni a statuto autonomo, né con la fidejussione della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina di cui all'art. 7 della legge 1° febbraio 1956, n. 53.

Le documentazioni, le formalità, gli atti ed i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed il funzionamento del "Fondo interbancario di garanzia", i versamenti, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti dal pagamento di ogni tassa, imposta ed onore tributario di qualsiasi genere, ad eccezione delle imposte dirette e della imposta generale sull'entrata ».

(2) Il testo degli articoli 20, 21 e 22 della legge 9 maggio 1975, n. 153, è il seguente:

« Art. 20. — Agli imprenditori, il cui piano di sviluppo sia stato approvato e che abbiano ottenuto il nulla-osta per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi, ma non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione di mutui con gli istituti di credito, è concessa da parte

del "Fondo interbancario" di cui alla legge 2 giugno 1961, numero 454, e successive modificazioni ed integrazioni, fidejussione per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, e il valore cauzionale delle garanzie offerte, maggiorato del valore attualizzato del concorso negli interessi.

La fidejussione non può in nessun caso eccedere il 30 per cento del mutuo comprensivo di capitale e di interesse elevabile al 60 per cento per il Mezzogiorno e gli atri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane.

Per le cooperative agricole e le altre forme associative di cui al precedente articolo 13 la misura della fidejussione può essere elevata fino al 90 per cento.

Per gli affittuari, mezzadri e coloni che siano in grado di offrire solo parziali garanzie reali o che non siano in grado di offrire comunque garanzie reali, le operazioni di credito possono essere effettuate dagli istituti di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 19 anche in deroga ai propri statuti ed alle disposizioni di legge che li riguardano, con la sola garanzia fidejussoria di cui al primo comma del presente articolo o con fidejussione pari alla differenza fra le garanzie eventualmente offerte e il totale del mutuo.

Per tali operazioni gli istituti di credito possono, con autorizzazione del Ministero del tesoro, emettere obbligazioni garantite dallo Stato.

Ai fini della garanzia del titolo fondiario emesso dagli istituti abilitati all'esercizio del credito agrario, la fidejussione rilasciata dalla sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia e parificata alla garanzia ipotecaria o alla delegazione sui contributi consortili.

Art. 21. — Presso il Fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni, è istituita una speciale sezione per la prestazione della fidejussione di cui al precedente articolo, dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa.

La sezione speciale è amministrata da un comitato direttivo ed è sottoposta a controllo di un collegio sindacale.

Il comitato è composto da: due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Fondo interbancario di garanzia, un rappresentante degli istituti di credito designato dal Ministro del tesoro, un rappresentante della Banca d'Italia, quattro rappresentanti delle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale da queste designati e nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su indicazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Partecipano al comitato, con diritto di voto, tre rappresentanti delle regioni interessate.

Il comitato direttivo ed il collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro. Nella stessa forma sono nominati fra i rispettivi componenti, il presidente del comitato e del collegio sindacale.

Il collegio sindacale è composto da tre membri, di cui uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno in rappresentanza del Ministero del tesoro e uno in rappresentanza della Banca d'Italia.

La sezione speciale del Fondo di cui al primo comma del presente articolo emanerà, entro sessanta giorni dalla data del presente provvedimento, le norme regolamentari per il proprio funzionamento e per le procedure da osservare per la concessione della richiesta garanzia e la corresponsione delle somme dovute in caso sia chiamata ad adempiere le obbligazioni assunte.

Art. 22. — Per far fronte agli obblighi derivanti dalla concessione delle fidejussioni, alla sezione del Fondo interbancario saranno attribuiti annualmente gli apporti statali di cui all'articolo 6.

Tutte le operazioni di credito agrario poste in essere in base alla presente legge sono soggette alle trattenute di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, trattenute che affluiscono alla sezione speciale del Fondo interbancario, che interviene in sostituzione della garanzia prevista dalla legge medesima.

Affluiscono altresì alle disponibilità della sezione del Fondo interbancario, per gli scopi ad essa demandati dalla presente legge, un'aliquota pari a quella prevista dalla lettera *d*) del nono comma dell'articolo 36 della citata legge 2 giugno 1961, n. 454, nonché gli interessi maturati sulle somme comunque affluite alla gestione, che saranno versate ad apposito conto corrente fruttifero intestato alla "Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia".

La fidejussione prevista dalla presente legge non è cumulabile con gli altri analoghi benefici previsti dalle leggi dello Stato e delle regioni o comunque erogati da enti od istituti pubblici..

Le documentazioni, le formalità, gli atti e i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione e il funzionamento della sezione speciale, i versamenti, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti dal pagamento di ogni tassa, imposta ed onere tributario di qualsiasi genere ».

(3) Il testo dell'art. 10 della legge 10 maggio 1976, n. 352, è il seguente:

« Art. 10. — Gli imprenditori agricoli, i cui piani di sviluppo siano stati approvati in conformità alle disposizioni della legge 9 maggio 1975, n. 153, con le modifiche di cui ai precedenti articoli 8 e 9, possono beneficiare delle provvidenze previste nell'articolo 15 della citata legge con le seguenti condizioni di maggiore favore:

a) il concorso nel pagamento degli interessi è fissato nella misura stabilita dall'articolo 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153, per le zone del Mezzogiorno e per gli altri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane, con la maggiorazione di un punto, per la durata prevista dal secondo comma dello stesso articolo 18; in ogni caso l'onere a carico del beneficiario non può essere inferiore al 2 per cento;

b) il limite di fidejussione, di cui al secondo comma dell'articolo 20 della legge 9 maggio 1975, n. 153, viene elevato all'80 per cento dell'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, fermo restando il trattamento particolare previsto nei commi terzo e quarto dello stesso articolo 20 per le cooperative agricole e le altre forme associative nonché per gli affittuari, mezzadri e coloni.

Nelle zone considerate dalla presente legge e per le quali i piani di sviluppo od i programmi annuali delle comunità montane di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ove esistano o, in loro assenza, i programmi regionali di intervento di cui all'art. 3 della legge 9 maggio 1975, n. 153, prevedono specifici interventi per la promozione dell'attività turistica, la salvaguardia e lo sviluppo di attività artigianali, le provvidenze previste nell'articolo 15 della legge 9 maggio 1975, n. 153, possono riguardare investimenti anche di carattere turistico o artigianale realizzati nell'ambito dell'azienda agricola per un importo non superiore a 10.520 unità di conto per azienda.

Per le aziende che dispongono di almeno 0,5 UBA per ettaro di superficie foraggera, gli importi annui e complessivi del contributo integrativo, di cui all'articolo 23 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sono elevati di un terzo. Il limite degli importi complessivi per azienda può essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di conduzione.

La concessione dei benefici di cui ai commi precedenti non preclude la possibilità di accordare le altre provvidenze previste dalla legge 9 maggio 1975, n. 153, non espressamente richiamate dal presente articolo ».

(4) Il testo dell'art. 6 della legge 4 giugno 1984, n. 194, è il seguente:

« Art. 6. — A favore dei consorzi nazionali di cooperative agricole e delle cooperative agricole di rilevanza nazionale può essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura del 10 per cento ed entro il limite di impegno di lire 20 miliardi, sui mutui ad ammortamento a quindici anni contratti per il consolidamento e lo sviluppo dei consorzi e delle cooperative medesime.

I mutui di cui al precedente comma sono considerati operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dalla garanzia fidejussoria della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee degli istituti di credito mutuanti.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, saranno determinate le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.

Sull'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste riferirà al Parlamento entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge ».

(5) Il testo dell'art. 6 del decreto ministeriale 29 giugno 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 7 luglio 1984) è il seguente:

« Art. 6. — A fronte dei finanziamenti di cui al precedente articolo, gli istituti mutuanti potranno chiedere, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee, la garanzia fidejussoria della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Detta garanzia fidejussoria potrà impegnare una quota non superiore al 30 per cento delle dotazioni finanziarie della predetta sezione speciale ».

(6) Il testo dell'art. 19 della legge 9 maggio 1975, n. 153, è il seguente:

« Art. 19. — Il concorso di cui al precedente articolo è concesso per le operazioni di finanziamento effettuate dagli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, che praticano il tasso di interesse e le aliquote accessorie in misura non superiore a quella che sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro del tesoro sentito il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Gli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento possono effettuare le operazioni di mutuo globale per investimenti fondiari e per le dotazioni aziendali previste dalla presente legge, ai fini del finanziamento del piano di sviluppo, anche in deroga ai propri statuti ed alle disposizioni di legge che li riguardano.

Tra gli istituti di cui ai precedenti commi è incluso l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane che è autorizzato ad effettuare operazioni di credito agrario di miglioramento ai sensi degli articoli 13, 21 e 22 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Tali operazioni rientrano ad ogni effetto in quelle disciplinate dalle norme sul credito agrario di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

I mutui contratti per gli investimenti fondiari sono assistiti, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, da garanzie reali o, in difetto delle predette garanzie, dalla fidejussione di cui all'art. 20 della presente legge. I mutui o parte di mutuo di durata decennale relativi agli investimenti immobiliari sono assistiti da privilegio legale ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 1760 del 5 luglio 1928.

E' consentito agli istituti di credito, a richiesta dell'imprenditore interessato, di accettare il trasferimento del privilegio legale, in caso di vendita o perimento del bene oggetto del privilegio, su altro bene mobile non soggetto a precedenti gravami o a diversi oneri.

L'imprenditore può chiedere che il concorso nel pagamento degli interessi sia attualizzato dall'istituto di credito allo stesso tasso globale dell'operazione, ad avvenuta esecuzione delle opere a far tempo dall'inizio del periodo di ammortamento. In tal caso egli corrisponderà all'istituto le rate di ammortamento, sulla base del tasso globale, per il residuo valore capitale dell'operazione.

L'istituto di credito è tenuto a concedere la richiesta attualizzazione del concorso, non appena in possesso del provvedimento formale di concessione-liquidazione del concorso negli interessi che avrà luogo con le modalità di cui al primo e secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446 ».

(7) Il testo dell'art. 6 della legge 9 maggio 1975, n. 153, è il seguente:

« Art. 6. — Per l'ammodernamento ed il potenziamento delle scritture agricole, di cui al titolo III della presente legge, sono autorizzate le seguenti spese da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) un limite d'impegno di lire 10 miliardi per l'esercizio 1974, di lire 15 miliardi per l'esercizio 1975, di lire 20 miliardi per l'esercizio 1976 e di lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978 quale concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di cui all'articolo 18;

b) lire 3 miliardi per l'esercizio 1974, lire 6 miliardi per l'esercizio 1975, lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi 1976, 1977 e 1978, quale apporto alla sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 21;

c) lire 2,5 miliardi per l'esercizio 1974, lire 4,2 miliardi per l'esercizio 1975, lire 5 miliardi per l'esercizio 1976, lire 5 miliardi per l'esercizio 1977, lire 5 miliardi per l'esercizio 1978, lire 2,5 miliardi per l'esercizio 1979, lire 800 milioni per l'esercizio 1980, per la concessione di contributi aggiuntivi per la realizzazione di piani di sviluppo zootecnico ai sensi dell'articolo 23;

d) lire 4 miliardi per l'esercizio 1974, lire 8,7 miliardi per l'esercizio 1975, lire 12,4 miliardi per l'esercizio 1976, lire 15,7 miliardi per l'esercizio 1977, lire 17,3 miliardi per l'esercizio 1978, lire 9,8 miliardi per l'esercizio 1979, lire 4,7 miliardi per l'esercizio 1980 e lire 2 miliardi per l'esercizo 1981 per la concessione di contributi a favore degli imprenditori che si impegnano a tenere la contabilità aziendale ai sensi dell'articolo 29;

e) lire 500 milioni per l'esercizio 1974, lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1978 per la concessione degli aiuti di avviamento alle associazioni di cui all'articolo 30 ».

(8) il testo degli articoli 13 e 15 della legge 9 maggio 1975, n. 153, è il seguente:

« Art. 13. — Possono beneficiare delle provvidenze previste dal presente titolo, oltre alle persone fisiche: le cooperative agricole, costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione; le associazioni di imprenditori agricoli che presentino un piano comune di sviluppo per la ristrutturazione e l'ammodernamento aziendale o interaziendale anche per la conduzione in comune delle aziende, sempreché i soci ritraggano dall'attività aziendale ed associata almeno il 50 per cento del proprio reddito ed impieghino nell'attività aziendale ed in quella associata almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro.

In ogni caso gli investimenti debbono essere previsti in un piano di sviluppo aziendale o interaziendale e deve essere soddisfatto l'impegno della tenuta della contabilità agraria.

Per i fondi concessi a mezzadria e colonia le provvidenze sono corrisposte al mezzadro e al colono o congiuntamente al mezzadro e al colono ed al concedente sempreché entrambi si trovino nelle condizioni soggettive e soddisfino quelle oggettive di cui ai precedenti articoli 11 e 12 della presente legge; i mezzadri e i coloni possono presentare anche in mancanza di accordo con il concedente il piano di sviluppo aziendale.

Sempreché il piano di sviluppo sia stato approvato dalla regione, il piano può essere attuato indipendentemente dall'assenso del concedente, riconoscendo al mezzadro ed al colono la direzione per l'attuazione del piano nonché le facoltà per i miglioramenti che sono riconosciuti all'affittuario dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11.

Art. 15. — Gli imprenditori agricoli, i cui piani di sviluppo siano stati ritenuti conformi alle disposizioni della presente legge e quindi approvati, possono beneficiare delle seguenti provvidenze:

concessione di un concorso nel pagamento degli interessi per gli investimenti globalmente necessari per l'attuazione del piano, ai sensi del successivo art. 18;

garanzie sussidiarie per i mutui da contrarre e i relativi interessi secondo quanto disposto nei successivi articoli;

cessione in proprietà o in affitto delle terre che si renderanno disponibili in connessione con le misure di incoraggiamento per la cessazione dell'attività agricola di cui al successivo titolo IV;

contributi in conto capitale in ragione della superficie aziendale per l'incremento della produzione bovina ed ovina.

Le provvidenze riguardano l'insieme degli investimenti previsti e ritenuti ammissibili con esclusione delle spese relative all'acquisto di terre e di bestiame vivo suino ed avicolo e di vitelli destinati all'ingrasso e possono essere concesse per l'acquisto di bestiame vivo diverso da quello sopra specificato, limitatamente alla prima dotazione aziendale necessaria al conseguimento degli obiettivi di ammodernamento.

L'imprenditore che intende presentare un piano di sviluppo basato anche sull'acquisizione di terre, o sull'ampliamento della superficie aziendale, che non ritenga acquisire o non possa ottenere in proprietà o in affitto terreni da persone che intendono avvalersi delle provvidenze per la cessazione dell'attività agricola mediante diretti rapporti, può rivolgersi all'organismo di intervento fondiario — di cui al successivo art. 39 — per ottenere in proprietà o in affitto terreni obbligandosi a corrispondere il prezzo di acquisto o il canone di affitto e ad adempiere ogni altra condizione di legge.

Gli enti di sviluppo agricolo assistono gli imprenditori agricoli, che ne facciano richiesta, e senza oneri per gli interessati, ai fini degli adempimenti necessari per l'ottenimento delle provvidenze di cui al presente articolo ».

(2145)

DECRETO 9 aprile 1985.

Abilitazione del Banco di Sicilia a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto in particolare l'art. 3 di detta legge, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, disponendo altresì che gli istituti e gli enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la domanda in data 28 dicembre 1984, con la quale il Banco di Sicilia ha chiesto di essere abilitato ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, il Banco di Sicilia è abilitato a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti, per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni, a condizione che l'utilizzo dei prestiti in questione avvenga nel rispetto della normativa che regolamenta l'attività dello stesso istituto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1985

Il Ministro: GORIA

(2144)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 18 aprile 1985.

Sostituzione dell'allegato alle norme tecniche riguardanti gli apparati monocanali radiotelefonici per i servizi fisso e mobile terrestre annesse al decreto ministeriale 17 novembre 1981.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 319 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni allegato agli atti finali della conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (CAMR - Ginevra 6 dicembre 1979) ratificati e resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con il quale è stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983;

Visto il decreto ministeriale 17 novembre 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 10 dicembre 1981), relativo alle norme tecniche riguardanti gli apparati monocanali radiotelefonici per i servizi fisso e mobile terrestre;

Rilevata la necessità di adeguare le norme tecniche riguardanti gli apparati monocanali radiotelefonici da destinare al servizio mobile pubblico di radioconversazioni per renderle applicabili agli apparati del sistema radiomobile di seconda generazione;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Decreta:

Articolo unico

L'allegato alle norme tecniche annesse al decreto ministeriale 17 novembre 1981, citato nelle premesse, viene sostituito con l'allegato al presente decreto avente il titolo « varianti per gli apparati del servizio radiomobile pubblico terrestre di radioconversazione ».

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1985

Il Ministro: GAVA

ALLEGATO

VARIANTI PER GLI APPARATI DEL SERVIZIO RADIOMOBILE PUBBLICO TERRESTRE DI RADIOCONVERSAZIONE

A) *Canalizzazione.*

Il passo di canalizzazione attualmente previsto per il servizio mobile pubblico di radioconversazione è di 25 kHz.

B) *Sorgenti di alimentazione* (par. 2.3.2.3.).

Per gli apparati destinati alle stazioni di base è prevista, oltre all'alimentazione in c.a., l'alimentazione in c.c. con valori nominali della tensione di 48 V e 60 V e stabilità + 20%, — 15% con positivo a massa.

C) *Temperature estreme* (par. 2.4.1.).

Per le prove alle temperature estreme, le temperature rispettivamente minima e massima devono essere:

— 20 °C + 55 °C per gli apparati destinati alle stazioni mobili;

0 °C + 45 °C per gli apparati destinati alle stazioni di base.

D) *Condizioni estreme di prova* (par. 2.4.2.3.).

Per gli apparati destinati alle stazioni di base alimentati in c.c., i valori limiti della tensione di alimentazione nelle condizioni estreme di prova sono pari al ± 20% rispetto ai valori nominali.

E) *Modulazione di prova.*

Per la modulazione normale di prova e per tutti i segnali modulanti di prova indicati nei paragrafi 4.4.2.2., 4.4.2.4., 4.8.2.1., 4.8.2.2., 5.3.2., 5.4.2., 5.5.2., 6.1.2. e 6.1.3., si impiega una deviazione di 3,5 kHz pari al 70% della deviazione massima ammissibile.

F) *Scarto di frequenza del trasmettitore* (par. 4.1.3.).

Nelle condizioni normali di prova il limite per lo scarto di frequenza dei trasmettitori per frequenze comprese tra 100 e 300 MHz è di ± 1,3 kHz.

G) *Potenza del trasmettitore* (par. 4.2.3.).

Per gli apparati destinati alle stazioni di base la potenza nominale deve essere di 25 W mentre per gli apparati destinati alle stazioni mobili la potenza nominale deve essere di 10 W.

Negli apparati destinati alle stazioni di base la potenza va misurata escludendo l'eventuale filtro di duplice e/o i dispositivi utilizzati per accoppiare più trasmettitori ad un unico sistema d'antenna.

La potenza misurata nelle condizioni normali di prova non deve discostarsi di un valore superiore a 1 dB dalla potenza nominale d'uscita.

Gli apparati operanti nella gamma dei 450 MHz devono poter funzionare con riduzione di 10 dB della potenza del trasmettitore. La riduzione di potenza non deve discostarsi dal valore suddetto di oltre ± 1,5 dB nelle condizioni normali di prova e di oltre + 2 dB e — 3 dB nelle condizioni estreme di prova.

H) *Attenuazione dell'intermodulazione* (par. 4.6.3.).

Il limite per l'attenuazione d'intermodulazione propria del trasmettitore deve essere 40 dB per ogni prodotto d'intermodulazione escludendo eventuali dispositivi di disaccoppiamento.

I) *Caratteristiche di limitazione del modulatore del trasmettitore* (par. 4.7.).

La clausola è rispettata escludendo il compressore di dinamica, ove presente.

L) *Tasso di distorsione armonica dell'emissione* (par. 4.8.3.).

Il tasso di distorsione armonica dell'emissione non deve superare i seguenti valori:

5% in condizioni normali di prova;
8% in condizioni estreme di prova.

M) *Massima sensibilità utile del ricevitore* (par. 5.1.3.).

La massima sensibilità utile non deve superare 0 dB rispetto ad 1 μV di f.e.m. in condizioni normali di prova e + 3 dB su 1 μV di f.e.m. in condizioni estreme di prova.

N) *Rumore di fondo del ricevitore* (par. 5.9.3.).

Il rapporto tra il livello di potenza del rumore proprio e del ronzio del ricevitore ed il livello di potenza nominale di uscita non deve essere superiore a — 55 dB.

O) *Desensibilizzazione del ricevitore con emissione e ricezione simultanee* (par. 6.1.4.).

In condizioni normali di prova la desensibilizzazione del ricevitore, nel caso di emissione e ricezione simultanee, non deve superare:

1,5 dB per gli apparati destinati alle stazioni di base;
2 dB per gli apparati destinati alle stazioni mobili.

La massima sensibilità utile del ricevitore con emissione e ricezione simultanee non deve superare i limiti seguenti:

+ 2 dB rispetto ad 1 μV di f.e.m. in condizioni normali di prova;

+ 6 dB rispetto ad 1 μV di f.e.m. in condizioni estreme di prova.

P) *Toni di segnalazione in bassa frequenza e dispositivo inversore di banda.*

Negli apparati operanti sulla gamma dei 450 MHz è impiegato uno di tre toni di segnalazione con frequenze nominali di 70 Hz, 87 Hz e 104 Hz.

A tale tono corrisponde normalmente una deviazione di frequenza nominale di 400 Hz. Lo stesso tono è utilizzato con deviazione nominale di 10 dB superiore nel verso da stazione radio di base ad apparato mobile per la trasmissione degli impulsi di conteggio delle conversazioni e nel verso da apparato mobile a stazione radio di base per il comando di inserimento del dispositivo inversore di banda.

Per tutte le prove eseguite sull'apparato con inversore di banda inserito, si dovranno applicare sui metodi di misura le varianti stabilite dall'Istituto superiore P.T. Con inversore di banda inserito, in luogo dei limiti indicati ai precedenti punti M) ed O), si applicano quelli di cui ai paragrafi 5.1.3. e 6.1.4.

I limiti relativi alla deviazione di frequenza massima ammissibile (par. 4.3.1.) devono essere rispettati in presenza del tono di segnalazione con livello corrispondente alla deviazione di frequenza di 400 Hz.

Con livello di tono di segnalazione corrispondente a deviazione di frequenza di 10 dB superiore al valore nominale, la deviazione di frequenza massima ammissibile è pari a ± 6 kHz e devono essere rispettati i limiti del paragrafo 4.4 relativi alla potenza sul canale adiacente.

(2192)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 marzo 1985.

Modificazioni al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, contenente l'elenco dei depositi e industrie pericolosi soggetti alle visite e controlli di prevenzione incendi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dello artigianato in data 16 febbraio 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 9 aprile 1982) contenente l'elenco dei depositi e industrie pericolosi soggetti alle visite e controlli di prevenzione incendi;

Considerata l'opportunità di modificare i punti 15) e 46) del relativo allegato;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 12 dicembre 1983) recante « Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi »;

Decreta:

Art. 1.

Il punto 15) dell'allegato al decreto interministeriale 16 febbraio 1982 di cui in premessa è sostituito dal seguente:

« 15) Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:

a) per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc . . . 6

b) per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc . . . . 3 ».

Art. 2.

Il punto 46) dell'allegato al decreto interministeriale 16 febbraio 1982 di cui in premessa è sostituito dal seguente:

« 46) Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini, esclusi i depositi

all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30 novembre 1983 indicato in premessa:

da 50 a 1.000 q.li 6
superiori a 1.000 q.li . . . . 3 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1985

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

(1961)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 aprile 1985.

Determinazione della quota di indennità di trasferta, spettante ai dipendenti da imprese di autotrasporto, esente da contribuzione previdenziale ed assistenziale, per l'anno 1985.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il primo comma dell'art. 11 della legge 4 agosto 1984, n. 467, concernente provvedimenti urgenti per l'autotrasporto di merci per conto terzi, che stabilisce che l'indennità di trasferta spettante ai dipendenti da imprese di autotrasporto è esclusa, anche se corrisposta con carattere di continuità, dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla base di una quota determinata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le rappresentanze degli imprenditori e dei lavoratori;

Visto il secondo comma del citato art. 11 che precisa come la misura di detta quota non possa essere maggiore di quella esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 30 novembre 1984 adottato di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la misura della quota dell'indennità di trasferta spettante ai dipendenti da imprese di autotrasporto esclusa dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è fissata, fino al 31 dicembre 1984, in lire sessantamila giornaliere, elevate a lire centomila per le trasferte all'estero;

Ritenuta l'opportunità di fare riferimento alle predette misure anche per l'anno 1985;

Sentite le organizzazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori del settore;

Decreta:

La misura della quota dell'indennità di trasferta spettante ai dipendenti da imprese di autotrasporto — anche se corrisposta con carattere di continuità — esclusa dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per l'anno 1985, è fissata in lire sessantamila giornaliere, elevate a lire centomila per le trasferte all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1985

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

Il Ministro del tesoro
GORIA

(2193)

DECRETO 10 aprile 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola « S. Antonio », in Cellole di Sessa Aurunca, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa agricola a r.l. « S. Antonio », con sede in Cellole di Sessa Aurunca (Caserta), dalla quale si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa agricola a r.l. « S. Antonio », con sede in Cellole di Sessa Aurunca (Caserta), costituita per rogito notaio Umberto Caporaso in data 20 febbraio 1957, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Vincenzo Romano, nato il 12 marzo 1946, residente a Santa Maria Capua Vetere, via Avezzana, pal. Sica, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(2171)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Determinazione dell'indennità di carica spettante ai componenti gli organi di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1985, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1985, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 231, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, l'indennità di carica da corrispondere, ove compete, al presidente ed ai componenti del consiglio di presidenza, della giunta amministrativa e della giunta amministrativa integrata ai sensi del primo comma dell'art. 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, con funzioni di consiglio di amministrazione per il personale del Consiglio nazionale delle ricerche, è stata determinata a decorrere dal 19 settembre 1984 come segue:

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle adunanze degli organi collegiali dell'ente pari a lire 75.000.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

(2174)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 29 marzo 1985:

Attaguile Gioachino, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Catania a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

De Matteis Giovanni, notaio residente nel comune di Lama dei Peligni, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di Fara Filiorum Petri, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Ferrero Paola, notaio residente nel comune di Dogliani, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Alba, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Beretta Anguissola Alessandro, notaio residente nel comune di Pistoia, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Empoli, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Perrotta Giovanni, notaio residente nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Pontassieve, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Fiordoro Aldo, notaio in Forlì, è trasferito nel comune di Rimini, distretto notarile di Forlì, con l'anzidetta condizione;

Pennino Giannantonio, notaio residente nel comune di Macerata Feltria, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Rimini, distretto notarile di Forlì, con l'anzidetta condizione;

Di Giovine Roberto, notaio residente nel comune di Ceprano, distretto notarile di Frosinone, è trasferito nel comune di Fiuggi, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Zanolini Massimo, notaio residente nel comune di Termoli, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Scerni, distretto notarile di Lanciano, con l'anzidetta condizione;

Besana Francesco, notaio residente nel comune di Marcaria, distretto notarile di Mantova, è trasferito nel comune di Viadana, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Rinaldi Arcangelo, notaio residente nel comune di Finale Ligure, distretto notarile di Savona, è trasferito nel comune di Ferrandina, distretto notarile di Matera, con l'anzidetta condizione;

Consolandi Claudia, notaio residente nel comune di Cinisello Balsamo, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Bollate, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Dente Francesco, notaio residente nel comune di Castellammare di Stabia, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli con l'anzidetta condizione;

Formisano Antonio, notaio residente nel comune di Giugliano in Campania, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli con l'anzidetta condizione;

Pietrantoni Fabrizio, notaio residente nel comune di Padova, è trasferito nel comune di Camposampiero, distretto notarile di Padova, con l'anzidetta condizione;

Crivellari Francesco, notaio residente nel comune di Conselve, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Padova con l'anzidetta condizione;

La Spina Salvatore, notaio residente nel comune di San Cataldo, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Palermo con l'anzidetta condizione;

Rinaldi Giovanni, notaio residente nel comune di Iglesias, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Pergola, distretto notarile di Pesaro, con l'anzidetta condizione;

Di Majo Maria Teresa, notaio residente nel comune di Napoli, è trasferito nel comune di Roma con l'anzidetta condizione;

Marano Mario, notaio residente nel comune di Catania, è trasferito nel comune di Roma con l'anzidetta condizione;

Capobianco Giuseppina, notaio residente nel comune di San Cipriano Picentino, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Salerno con l'anzidetta condizione;

Ammirati Maria Rosaria, notaio residente nel comune di Gravina di Puglia, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Arienzo, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, con la anzidetta condizione;

Campus Mario Francesco, notaio residente nel comune di Olbia, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Tempio Pausania, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Luciano Alberto, notaio residente nel comune di Notaresco, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Civitella Casanova, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Amicarelli Erminia, notaio residente nel comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Penne, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Lo Presti Giuseppe, notaio residente nel comune di Cerda, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Termini Imerese con l'anzidetta condizione;

Calliari Francesco, notaio residente nel comune di Lavis, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Trento con l'anzidetta condizione.

Con decreti ministeriali 18 aprile 1985:

il decreto ministeriale 29 marzo 1985 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Attaguile Gioachino alla sede di Catania;

Pelleriti Rita, notaio esercente nel comune di Paternò, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Catania a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

il decreto ministeriale 29 marzo 1985 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Fiordoro Aldo alla sede di Rimini, distretto notarile di Forlì;

il decreto ministeriale 29 marzo 1985 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Di Giovine Roberto alla sede di Fiuggi, distretto notarile di Frosinone;

De Camillo Maria Ivana Pasqualina, notaio residente nel comune di Carsoli, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Fiuggi, distretto notarile di Frosinone, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

il decreto ministeriale 29 marzo 1985 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Rinaldi Arcangelo alla sede di Ferrandina, distretto notarile di Matera;

il decreto ministeriale 29 marzo 1985 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Dente Francesco alla sede di Napoli;

Renta Salvatore, notaio in Pozzuoli, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

(2176)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale 25 marzo 1985 sono state iscritte, nel registro nazionale, le sottoelencate varietà:

Specie e varietà	Classe e tipo	Responsabile della conservazione in purezza
Mais:		
Bob	600 S	Renk International Ltd, Sun Prairie Wisconsin 5359 (USA) e Venturoli Sementi, 40060 Pianoro (Bologna)
Jack	700 S	
Majority	600 S	Crow's Hybrid Corn Company, P.O. Box 306, Milford, Illinois 60953 (USA)
Profit	700 S	
Performer	500 S	
Gladiator	500 S	
Commander	600 S	
Excalibur	400 S	Rustica Semences, 111 Av. de Lespinet, 31029 Toulouse Cedex (Francia)
Mizar	600 S	Anic Agricoltura S.p.a., via Medici del Vascello 26, 20138 Milano
Harvest	700 S	Anic Agricoltura S.p.a., via Medici del Vascello 26, 20138 Milano e Corn States International Ltd P.O. Box 2706, Des Moines Iowa 50315 (USA)
Cevedale	600 S	Pag Research Center, P.O. Box 470 Aurora, Illinois 60507 (USA)
Marmolada	700 S	
Panarea	700 S	Cargill Seed Division, Box 5645, Minneapolis, Minnesota 5440 (USA)
Tania	200 S	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., via Provinciale 42/44, 43018 Sissa (Parma) e Pioneer Hi-Bred Int. Inc., Des Moines (USA)
Martina (Waxy)	500 S	
Palma	500 S	
Lara	600 S	
Dona	800 S	
Giasone	200 S	A.M.I. - Agricola mais ibridi - S.r.l., via Grazie n. 6, 25122 Brescia
Delo	400 S	
Dauno	500 S	
Tiro	500 S	
Candido (Bianco)	600 S	
Pilade	700 S	
Dario	700 S	
Astro	700 S	
Setter T 824	200 T	Phizer Genetics Inc., Parkway St. Louis, 43141 Missouri (USA) e Helizea International S.p.a., via Borgoleoni n. 70/C, 44100 Ferrara
Squalo T 1054	400 S	Helizea International S.p.a., via Borgoleoni n. 70/C, 44100 Ferrara
Liri	200 T	Asgrow Italia S.p.a., via S. Colombano n. 81/A, 20075 Lodi (Milano) e Asgrow Seed Company, Kalamazoo Michigan 49001 (USA)
Nure	600 T	
Trebbia	600 S	
Loira	700 S	
Rodano	700 S	
Maiorca	800 S	Corn States International Ltd P.O. Box 2706, Des Moines Iowa 50315 (USA)
Salix	300 S	Co.Na.Se. - Consorzio nazionale sementi, via Selice, 48017 Conselice (Ravenna)
Acer	400 S	
Fagus	600 S	
Scrivia (Waxy)	300 S	Custom Farm, Momence, Illinois (USA)
Carassin (Waxy)	400 T	
Nicialus (Waxy)	600 S	
Atlantis	700 S	Migro, Division North American Plant Breeders, 5201 Jhonson Driv Mission, Kansas 66201 (USA)
Sacro	300 S	Limagrain Italia S.r.l., Cascina Graffignana, 26011 Casalbuttano (Cremona)
Lifox	400 S	Semences Nickerson, 49160 Longuè Jumelle (Francia) e Shell Italia S.p.a., via F. Londonio n. 2, 20154 Milano
Nevada	700 S	Illinois Foundation Seeds Inc., Champaign, Illinois (USA)
Zar	200 D	Semenitala S.p.a., Centro selezione vegetale KWS, via del Borgo di S. Pietro n. 132, 40126 Bologna
Zigan	200 D	
Volo	300 D	
Zingaro	600 S	
Zeta	700 S	
Zeno	500 S	Coker Italia S.r.l., via S. Stefano n. 11, 40100 Bologna
Zeres	700 S	
Romulus	300 S	Holden's Foundation Seeds Inc., Williamsburg, Iowa 52361 (USA) e Shell Italia S.p.a., via F. Londonio n. 2, 20154 Milano
Alton	400 S	
Xenon	500 S	
Artemis	600 S	
Adriatico	600 S	Institut Za Kukuruz « Zemun Polie » (Maize Research Institut) 11080 Zemun, Beograd (Yugoslavia)
Dalmazia	600 S	
Loris G-4382	300 S	Ciba Geigy S.p.a., Funk's Seeds 21040 Origgio (Varese)
Pardus G-4480	400 S	
Norex G-4610	600 S	
Decio	500 S	Dekalb Ag Research, Inc. di Dekalb Illinois (USA) e Dekalb Italiana S.p.a., corso del Popolo n. 58, 30172 Venezia-Mestre
Giano	600 S	
Paolo	700 S	
Fedro	700 S	
Enea	700 S	

Specie e varietà	Classe e tipo	Responsabile della conservazione in purezza
Dahlia	500 S	Northrup King Co., Minneapolis, Minnesota 5413 (USA) e Northrup King Sementi S.p.a., 26020 Madignano (Cremona)
Fucsia	800 S	
Ortensia	700 S	
Glory	500 S	O's Gold Seed Company, Parkersbur Iowa 50665 (USA)
Capraia	500 S	Jacques Seeds Co., Prescott, Wisconsin 54201 (USA)
Parade	500 S	Paymaster Seeds, P.O. Box 9493, Minneapolis 54440 (USA)
Topper	600 S	
Mirabel	600 T	
Ruby	600 S	
Pink	700 S	
Rush (Bianco)	700 S	
Kokomo	700 S	Farmcraft Seed Co., Oxford, Indiana 47971 (USA)
Logan	700 S	
Geneva	500 S	United-Hagie Hybrids Incs., Des Moines, Iowa 50053 (USA)
Verada	600 S	

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Riso:	
Elio	Ente Nazionale Risi, via Pio XI n. 1 - 20100 Milano
Molo	Sisforaggera S.p.a., via Marconi, 43 40100 Bologna
Sorriso	Esercizio Sementi Consapri S.r.l., piazza Zumaglini, 14 - 13100 Vercelli
Belgioioso	Esercizio Sementi Consapri S.r.l., piazza Zumaglini, 14 - 13100 Vercelli
Ariete	Marchetti Giovanni, via Carlo Savio, 3 - 13031 Arborio (Vercelli)
Giara	Roncarolo Giuseppe, Collobiano (Vercelli), Tenuta Giara n. 1
Patata:	
Origo	Den Hartigh b.v. - Espel (NL)
Cilena	Nordkartoffelzuchtgesellschaft, Bahnhofstrabe 39 - Ebstorf (RFT)
Maris Piper	National Seed Development Organization Ltd. (NSDO) - Newton Hall, Newton (UK)
Maris Bard	National Seed Development Organization Ltd. (NSDO) - Newton Hall, Newton (UK)
Pentland Dell	National Seed Development Organization Ltd. (NSDO) - Newton Hall, Newton (UK)

Con decreto ministeriale 25 marzo 1985 sono state cancellate, dai rispettivi registri nazionali, le seguenti varietà di specie agrarie ed ortive:

Specie e varietà	Decreto ministeriale d'iscrizione
Frumento duro:	
Ichnusa	29- 9-1969
Maristella	29- 9-1969
Frumento tenero:	
Palata	14-11-1976
Mais:	
Pantelleria	5- 5-1980
Giglio	1- 3-1982
Filicudi	1- 3-1982
Lampedusa	15- 3-1972
Cargill Aire 404	4- 3-1975
Cargill 875	15- 4-1976
Cargill 888	15- 4-1976
Cargill Sud 566	4- 3-1975
Platino	1- 3-1982
Diaspro	25- 1-1984
Selenio	25- 1-1984
Granato	25- 1-1984
Jane	25- 1-1984
Sally	25- 1-1984
Mary	25- 1-1984
Venus U. 350	21- 4-1978
Wonder Kelly 3002	5- 5-1980
Boran U 370	4- 3-1975
Nike Korall U 386	21- 4-1978
Dint G. 4540	3- 6-1981
Elk G. 4533	3- 6-1981
Sapor	1- 3-1982
Mondo	21- 4-1978
Harro	15- 4-1976
Nobil	15- 3-1979
Petunia	10- 3-1983
H734095	13- 4-1977
Orzo:	
Bollo	20-10-1978
Stanka	7- 1-1972
Barbabietola da zucchero:	
Desprez Mono E	15- 5-1974
Desprez Mono N	4- 1-1972
Girasole:	
Eliodoro	15- 3-1979
Etna	5- 5-1980
Patata:	
Linzer Starke	4- 3-1975
Trifoglio pratense:	
Patavium	2- 3-1976
Festuca rossa:	
Agio	10- 1-1972
Encota	10- 1-1972
Highlight	10- 1-1972

Specie e varietà	Decreto ministeriale d'iscrizione
Loglio d'Italia:	
Combita	10- 1-1972
Loglio perenne:	
Agresso	10- 1-1972
Atempo	10- 1-1972
Bietola da orto:	
Ruby Queen	20- 6-1977
Peperone:	
Fresno Chili grande (TMR)	20- 6-1977
Pairal	20- 6-1977
Saturn	20- 6-1977
Lattuga:	
Early Curled Simpson	20- 6-1977
Melone:	
Alaska	20- 6-1977
Dixie Jumbo	20- 6-1977
Mainerock	20- 6-1977
Shipper	20- 6-1977
Cipolla:	
Brown Beauty	20- 6-1977
Conquest	20- 6-1977
Anguria:	
Dixie Queen Hybrid	20- 6-1977
Cetriolo/ino:	
Charger	20- 6-1977
Lucky Strike	20- 6-1977
Victory	20- 6-1977
Pomodoro:	
Campbell 28	20- 6-1977
Dorchester	20- 6-1977
Europak	20- 6-1977
Imperial	20- 6-1977
Marmande F	20- 6-1977
Petoearly	20- 6-1977
Petopeel	20- 6-1977
Peto 13	20- 6-1977
Polepak F2	20- 6-1977
Ponderosa Red	20- 6-1977
Potomac	20- 6-1977
Saturn (TMR)	20- 6-1977
Tamiami	20- 6-1977
VF 109	20- 6-1977
Victoria	20- 6-1977
Mariner Ibrido F 1	20- 6-1977
Toy Boy VF	20- 6-1977
662 VFN	20- 6-1977
6718 VF	20- 6-1977
Big Set	20- 6-1977
Zucchino:	
Table Ace	20- 6-1977
Goldzini	20- 6-1977
Melanzana:	
Easter EGG	25- 1-1984
Midnite	20- 6-1977
Royal Knight	20- 6-1977
Fagiolo nano:	
Top Most	20- 6-1977
Rodeo	20- 6-1977
Cavolfiore:	
Iceberg	20- 6-1977
Cavolo cappuccio:	
Konika Ibrido F 1	20- 6-1977
Staro Ibrido F 1	20- 6-1977
Bietola da costa:	
Polysais	20- 6-1977

(1894-1896)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Grottaglie

Con decreto interministeriale 20 marzo 1985, n. 226, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del sedime demaniale dell'aeroporto di Grottaglie, riportato in catasto del comune stesso al foglio di mappa n. 61, partita 4452, particella A-parte, della superficie totale di Ha 0.41.12.

(2150)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Vignole Borbera

Con decreto 15 febbraio 1985, n. 2278, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del torrente Borbera segnato nel catasto del comune di Vignole Borbera (Alessandria) al foglio n. 1, mappale 381 parte, di mq 2.800 ed indicato nello stralcio di mappa rilasciato il 27 luglio 1984 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Alessandria, che fa parte integrante del citato decreto.

(2154)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Chieti ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Chieti n. 325/Div. 3ª del 5 marzo 1985, l'Università di Chieti è stata autorizzata ad accettare dall'Associazione degli industriali della provincia di Chieti la donazione della somma di L. 3.000.000, da destinare al finanziamento del corso di aggiornamento in «medicina del lavoro» in corso di svolgimento a Chieti, a cura della facoltà di medicina della predetta Università.

(2155)

MINISTERO DEL TESORO

N. 77

Corso dei cambi del 19 aprile 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1906,50	1906,50	1906,40	1906,50	—	1906,50	1906,50	1906,50	1906,50	1906,50
Marco germanico	639,86	639,86	640,35	639,86	—	639,82	639,80	639,86	639,86	639,86
Franco francese	209,37	209,37	209,40	209,37	—	209,48	209,60	209,37	209,37	209,37
Fiorino olandese	565,48	565,48	565,53	565,48	—	565,39	565,30	565,48	565,48	565,48
Franco belga	31,71	31,71	31,75	31,71	—	31,70	31,735	31,71	31,71	31,70
Lira sterlina	2459,80	2459,80	2461 —	2459,80	—	2460,90	2462 —	2459,80	2459,80	2459,80
Lira irlandese	2002,40	2002,40	2001 —	2002,40	—	2002,20	2002 —	2002,40	2002,40	—
Corona danese	177,17	177,17	177,25	177,17	—	177,21	177,25	177,17	177,17	177,17
Dracma	14,63	14,63	14,55	14,63	—	—	14,62	14,63	14,63	—
E.C.U.	1431,80	1431,80	1432,60	1431,80	—	1431,90	1432,01	1431,80	1431,80	1431,80
Dollaro canadese	1410,80	1410,80	1414 —	1410,80	—	1410,75	1410,75	1410,80	1410,80	1410,80
Yen giapponese	7,706	7,706	7,72	7,706	—	7,70	7,705	7,706	7,706	7,70
Franco svizzero	768,95	768,95	769,50	768,95	—	768,95	769 —	768,95	768,95	768,95
Scellino austriaco	91,054	91,054	91,10	91,054	—	91,05	91,10	91,054	91,054	91,05
Corona norvegese	219,28	219,28	219,50	219,28	—	219,40	219,55	219,28	219,28	219,28
Corona svedese	217,55	217,55	217,75	217,55	—	217,70	217,65	217,55	217,55	217,55
FIM	304,19	304,19	304,50	304,19	—	304,20	304,25	304,19	304,19	—
Escudo portoghese	11,11	11,11	11,30	11,11	—	11,20	11,281	11,11	11,11	11,11
Peseta spagnola	11,46	11,46	11,45	11,46	—	11,46	11,464	11,46	11,46	11,46

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 aprile 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1906,500
Marco germanico	639,830
Franco francese	209,485
Fiorino olandese	565,390
Franco belga	31,722
Lira sterlina	2460,900
Lira irlandese	2002,200
Corona danese	177,210
Dracma	14,625
E.C.U.	1431,900
Dollaro canadese	1410,775
Yen giapponese	7,705
Franco svizzero	768,975
Scellino austriaco	91,077
Corona norvegese	219,415
Corona svedese	217,600
FIM	304,220
Escudo portoghese	11,195
Peseta spagnola	11,462

Media dei titoli del 19 aprile 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	56,850
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85 . . .	98 —
» 6 % » » 1971-86 . . .	95,450
» 6 % » » 1972-87 . . .	92,950
» 9 % » » 1975-90 . . .	91,700
» 9 % » » 1976-91 . . .	91,500
» 10 % » » 1977-92 . . .	95,250
» 12 % (Beni Esteri 1980)	94,600
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	87,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,950
» » » 1-4-1981/86 16 % . .	101,400
» » » 1-6-1981/86 16 % . .	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93 . .	91,250
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	103,400
» » » » EFIM 1- 8-1988	103 —
» » » » 1- 5-1983/85 . .	100 —
» » » » 1- 6-1983/85 . .	100,225
» » » » 1- 1-1982/86 . .	101,150
» » » » 1- 3-1982/86 . .	101,650
» » » » 1- 5-1982/86 . .	101,825
» » » » 1- 6-1982/86 . .	102,150
» » » » 1- 7-1982/86 . .	101,875
» » » » 1- 8-1982/86 . .	101,825
» » » » 1- 9-1982/86 . .	101,725
» » » » 1-10-1982/86 . .	101,750
» » » » 1-11-1982/86 . .	102,100
» » » » 1-12-1982/86 . .	102,250
» » » » 1- 7-1983/86 . .	100,900
» » » » 1- 8-1983/86 . .	100,675
» » » » 1- 9-1983/86 . .	100,725
» » » » 1-10-1983/86 . .	100,850
» » » » 1- 1-1983/87 . .	102,350
» » » » 1- 2-1983/87 . .	102,475
» » » » 1- 3-1983/87 . .	102,650
» » » » 1- 4-1983/87	102,550
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1983/87 . .	102,550
» » » » 1- 6-1983/87 . .	102,425
» » » » 1-11-1983/87	101,275
» » » » 1-12-1983/87 . .	101,325
» » » » 1- 7-1983/88 . .	103,150
» » » » 1- 8-1983/88 . .	102,975
» » » » 1- 9-1983/88 . .	102,800
» » » » 1-10-1983/88 . .	102,775
» » » » 1-11-1983/88 . .	103,950
» » » » 1- 1-1984/88 . .	101,425
» » » » 1- 2-1984/88 . .	101,550
» » » » 1- 3-1984/88 . .	101,050
» » » » 1- 4-1984/88 . .	101,825
» » » » 1- 5-1984/88 . .	100,575
» » » » 1- 6-1984/88 . .	100,575
» » » » 1-12-1983/90 . .	104 —
» » » » 1- 1-1984/91 . .	104,100
» » » » 1- 2-1984/91 . .	104,200
» » » » 1- 3-1984/91 . .	102,575
» » » » 1- 4-1984/91 . .	102,250
» » » » 1- 5-1984/91 . .	102,250
» » » » 1- 6-1984/91 . .	102,675
» » » » 1- 7-1984/91 . .	101,700
» » » » 1- 8-1984/91 .	101,800
» » » » 1- 9-1984/91 . .	101,600
» » » » 1-10-1984/91 . .	101,200
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985	99,975
» » » 17 % 1- 7-1985	100,350
» » » 17 % 1-10-1985	101,250
» » » 16 % 1- 1-1986	101,100
» » » 14 % 1- 4-1986	100,275
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,200
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,350
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,600
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	112,150
» » » » 22-11-1982/89 13 %	109,900
» » » » 1983/90 11,50 %	104,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Contributo nelle spese occorse per fronteggiare l'emergenza derivata dal terremoto del 24 e 25 gennaio 1985 nella zona della Garfagnana e della Media Valle del Serchio. (Ordinanza n. 531/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'appunto n. 43/2 - 43/1 - 43/6 del 6 aprile 1985 con il quale il servizio previsione e prevenzione esprime parere favorevole ai finanziamenti richiesti dai comuni interessati, tramite le comunità montane della Garfagnana e della Media Valle del Serchio, per far fronte all'emergenza derivata dal terremoto del 24 e 25 gennaio 1985;

Ravvisata la necessità di contribuire alle cennate spese, determinando nel 66 per cento dell'importo delle stesse la quota da porre a carico del fondo della protezione civile;

Rilevato che l'importo complessivo delle spese ammonta a lire 738 milioni e che il contributo può essere limitato a lire 500 milioni;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

E' autorizzata a carico del fondo per la protezione civile la spesa di lire 500 milioni quale contributo dello Stato nelle spese sostenute per fronteggiare l'emergenza derivata dal terremoto del 24 e 25 gennaio 1985 nella zona della Garfagnana e della Media Valle del Serchio.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente articolo sarà erogato in ragione di lire 410 milioni alla comunità montana della Garfagnana e di lire 90 milioni alla comunità montana della Media Valle del Serchio.

Art. 3.

Il servizio amministrazione e bilancio è incaricato della esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(2177)

Sostituzione di un componente il comitato tecnico-amministrativo per l'assegnazione di alloggi di conto del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Con ordinanza ministeriale 16 aprile 1985, n. 532/FPC/ZA, il col. Innocenzo Accica è stato nominato componente del comitato tecnico amministrativo per l'assegnazione degli alloggi in Pozzuoli di conto del Ministro per il coordinamento della protezione civile, istituito con l'ordinanza n. 144/FPC dell'8 marzo 1984, in sostituzione del ten. col. Giuseppe De Gregorio.

(2178)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982, n. 49 del 15 dicembre 1982 e n. 34 del 16 ottobre 1984, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E., con telex n. 74404 del 23 aprile 1985 praticabili dal 26 aprile 1985, secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	746
Gasolio agricoltura	»	540
Petrolio agricoltura	»	530
Gasolio pesca e piccola marina	»	496
Petrolio pesca e piccola marina	»	486
Olio combustibile ATZ (prezzo al netto IVA)	L./kg	364,78
Olio combustibile BTZ (prezzo al netto IVA)	»	401,16

Prodotti da riscaldamento:

	Fasce provinciali				
	A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	688	691	694	697	700
Petrolio (*)	728	731	734	737	740
Olio comb.le fluido	528	531	534	537	540

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(2232)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Adeguamento delle etichette dell'acqua minerale « Goccia di Carnia »

Con autorizzazione 20 settembre 1984, n. 336/53, il presidente dell'unità sanitaria locale n. 3 « Carnica » ha autorizzato la S.p.a. Goccia di Carnia di Forni Avoltri al rinnovo delle etichette per le bottiglie da cc 440 e cc 920 nei tre tipi: acqua minerale naturale, acqua minerale naturale addizionata di anidride carbonica frizzante e acqua minerale naturale addizionata di anidride carbonica leggermente frizzante.

(1899)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 27 marzo 1985, n. 6.

Legge 16 maggio 1984, n. 138. Mobilità e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'art. 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Attuazione dell'art. 2, primo comma.

Al SECIT - Servizio centrale ispettori tributari

All'ispettorato generale amministrativo della Guardia di finanza

Alle intendenze di finanza

Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette

Agli ispettorati compartimentali delle tasse ed imposte indirette sugli affari

Ai compartimenti doganali

Agli uffici tecnici erariali

Ai laboratori chimici delle dogane

Allo schedario generale dei titoli azionari

Al magazzino generale delle imposte di fabbricazione

Al deposito generale dei valori bollati

Alla scuola centrale tributaria

Alla commissione tributaria centrale

L'art. 2, primo comma, della legge 16 maggio 1984, n. 138, prevede che le amministrazioni dello Stato che a suo tempo hanno indetto gli esami di idoneità a norma dell'art. 26-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, per l'immissione in ruolo dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e degli impiegati di ruolo appartenenti alla carriera immediatamente inferiore a quella per la quale era indetto il concorso, dovranno provvedere alla copertura dei posti ulteriormente accantonati in applicazione del primo comma dell'art. 26-*quinquies* della legge n. 33/1980 sopra citata mediante immissione in ruolo degli idonei ancora in servizio con l'assegnazione di una sede, tra quelle vacanti, per le quali gli interessati facciano espressa richiesta.

A tal riguardo si ritiene anzitutto utile precisare che la disposizione di cui sopra si applica, per quanto concerne l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ed esclusivamente:

A) Agli idonei compresi nella graduatoria approvata con decreto ministeriale n. 180341 del 30 novembre 1982, concernente l'esame di idoneità per l'immissione nei ruoli della carriera di concetto tecnica (geometri).

B) Agli idonei compresi nella graduatoria approvata con decreto ministeriale n. 177952 del 20 gennaio 1983, concernente l'esame di idoneità per l'immissione nei ruoli della carriera esecutiva tecnica (assistenti e disegnatori).

C) Agli idonei compresi nella graduatoria approvata con decreto ministeriale n. 151429 del 4 marzo 1982, concernente l'esame di idoneità per l'immissione nei ruoli della carriera ausiliaria (commessi).

Ciò premesso si rende noto che dal 1° gennaio al 31 dicembre 1984 sono stati ulteriormente accantonati a norma dell'art. 26-*quinquies*, per il conferimento agli idonei non ancora immessi nei ruoli delle carriere sopra citate rispettivamente trentatre, settantasette e undici posti nelle sedi di seguito elencate:

Per la carriera di concetto tecnica (*geometri*):

Sede	Posti
Ascoli Piceno	5
Cremona	4
Lucca	6
Massa Carrara	3
Parma	5
Piacenza	4
Ravenna	4
Vicenza	2
Totale	33

Per la carriera esecutiva (*assistenti e disegnatori*):

Sede	Posti
Cuneo	1
Alessandria	1
Cremona	7
Ferrara	5
Forlì	6
Grosseto	5
Mantova	4
Modena	7
Pesaro - Urbino	7
Piacenza	8
Ravenna	8
Rovigo	6
Trento	6
Venezia	6
Totale	77

Per la carriera ausiliaria (*commessi*):

Sede	Posti
Alessandria	1
Asti	1
Como	1
Cremona	1
Cuneo	1
Ferrara	1
Forlì	1
Parma	1
Savona	1
Sondrio	1
Viterbo	1
Totale	11

L'immissione in ruolo avverrà nel limite dei posti come sopra indicati per ciascuna qualifica e sede di servizio.

Gli idonei, compresi nelle graduatorie suddette, che siano interessati all'immissione in ruolo in una delle qualifiche e delle sedi sopra indicate, dovranno pro-

durre domanda di immissione in ruolo, espressamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali - Largo Leopardi n. 5 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti all'immissione in ruolo dovranno dichiarare:

cognome, nome, luogo e data di nascita;

qualifica e ufficio ove attualmente prestano servizio;

qualifica per la quale chiedono l'immissione in ruolo;

sede richiesta per l'immissione in ruolo;

indirizzo presso il quale desiderano ricevere eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata.

Tenuto conto che l'art. 2, primo comma, prevede l'immissione in ruolo degli idonei ancora in servizio, alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione rilasciata dal capo dell'ufficio da cui il candidato dipende attestante che il candidato stesso è tuttora in servizio, se la firma in calce alla domanda è autenticata da una delle autorità previste dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora invece l'autentica della firma venga effettuata dal capo dell'ufficio ove i candidati prestano servizio, è sufficiente che contestualmente all'autentica il capo ufficio attesti che il candidato è in servizio indicandone la qualifica.

Qualora per una stessa sede vengano presentate più domande, l'assegnazione avverrà nel rispetto dell'ordine di iscrizione nelle graduatorie e nel limite dei posti indicati per ciascuna qualifica e sede di servizio.

E' appena il caso di precisare che per idonei si intendono sia i giovani assunti ai sensi della legge n. 285/1977 sia i dipendenti di ruolo dell'Amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni dello Stato che, a seguito del punteggio riportato nell'esame di idoneità, non hanno ancora conseguito l'immissione in ruolo in una delle carriere precedentemente citate di questa Amministrazione, anche se in via provvisoria.

Coloro che in relazione alla qualifica, alla sede richiesta e alla posizione in graduatoria non conseguiranno l'immissione in ruolo in applicazione dell'art. 2 della legge indicata in oggetto, conserveranno la loro posizione nella graduatoria generale, unitamente a coloro che non avranno prodotto alcuna domanda e nei loro confronti troverà applicazione quanto disposto dall'art. 3 della legge predetta.

Gli idonei che in applicazione dell'art. 2, primo comma, conseguiranno il diritto all'immissione in ruolo verranno immessi in servizio in via provvisoria secondo le modalità di cui all'art. 10 della legge 4 agosto 1975, n. 397, nella sede richiesta e verranno nominati con decorrenza dalla data di assunzione in servizio, e comunque con decorrenza giuridica non posteriore al 1° giugno 1985, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina alla qualifica espressamente richiesta.

Coloro che senza giustificato motivo non assumeranno servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine stabilito, saranno dichiarati decaduti dal diritto alla nomina, conservando la loro posizione nella graduatoria generale.

Della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente circolare verrà data comunicazione agli uffici in indirizzo perché ne rendano edotto il personale dipendente.

Il Ministro: VISENTINI

(2205)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso, per titoli ed esami, a venticinque posti di volontario nella carriera diplomatica

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252, concernente il regolamento per il concorso di ammissione alla carriera diplomatica;

Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903, concernente la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro;

Visto l'art. 4 della legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 9 giugno 1981, n. 310, concernente la corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1981, n. 855, concernente modificazioni agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, numero 1252;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1983, n. 892, che sostituisce la tabella n. 2 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, concernente l'organico del ruolo della carriera diplomatica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, contenente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e titoli, a venticinque posti di volontario nella carriera diplomatica, di cui: otto posti per la specializzazione in materia commerciale; quattro posti per la specializzazione per il Vicino Oriente e due posti per la specializzazione per l'Estremo Oriente.

Ai sensi dell'art. 20 della legge 11 luglio 1980, n. 312, quattro dei venticinque posti messi a concorso (di cui: un posto per la specializzazione in materia commerciale ed un posto per la specializzazione per il Vicino Oriente) sono riservati agli impiegati del Ministero degli affari esteri con qualifiche corrispondenti a quelle già delle carriere di concetto dell'Amministrazione stessa, in possesso del titolo di studio prescritto dal successivo art. 2, punto 3), e con almeno cinque anni di effettivo servizio nelle ex carriere di concetto di provenienza o nelle nuove corrispondenti qualifiche.

I posti riservati, non utilizzati a favore di candidati interni, saranno conferiti agli idonei.

Qualora i candidati idonei nelle tre specializzazioni messe a concorso siano in numero inferiore al numero dei posti riservati alle specializzazioni stesse, i posti non utilizzati saranno conferiti secondo l'ordine di merito derivante dai punteggi riportati dai candidati idonei.

Ai fini del conseguimento delle specializzazioni sopraindicate i candidati dovranno sostenere una o più prove integrative di cui al successivo art. 6.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;

2) età non superiore ai trenta anni e non inferiore ai ventuno.

Il limite massimo di età è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale civile di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso dei requisiti necessari, nonché dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato, 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220;

3) una delle seguenti lauree: in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio, in scienze economiche e bancarie, in scienze politiche per l'Oriente o in scienze politiche per l'Europa Orientale, in scienze statistiche, demografiche e attuariali, conseguite presso università o altri istituti equiparati della Repubblica. Non sono ammessi altri titoli di studio;

4) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati all'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, devono pervenire al Ministero od alle rappresentanze diplomatiche e uffici consolari d'Italia, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trenta anni deve dichiarare in base a quate titolo, previsto dalle vigenti disposizioni, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale università lo abbia conseguito ed in quale data;

6) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

In particolare, ai fini della riserva di posti di cui all'art. 1, gli impiegati del Ministero degli affari esteri con qualifche corrispondenti a quelle già delle carriere di concetto dell'amministrazione stessa, devono specificare il periodo od i periodi di servizio nella ex carriera di concetto di provenienza o nelle nuove corrispondenti qualifiche;

8) i titoli, di cui al successivo art. 8, dei quali sia eventualmente in possesso;

9) per quale, o quali, delle specializzazioni, di cui all'art. 1, intenda eventualmente concorrere, con eventuale contestuale richiesta delle prove integrative di esame previste dal successivo art. 6;

10) se intenda sostenere una o più prove facoltative ed in quali lingue, di cui al successivo art. 7.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

b) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Alla domanda l'aspirante deve inoltre allegare:

a) un certificato medico in carta legale, in data non anteriore a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che « è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera ».

Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, ovvero, se l'aspirante risiede all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica sia prima dell'espletamento del concorso ovvero anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso;

b) la documentazione attestante il possesso dei titoli di cui al punto 8) del presente articolo.

In particolare, nella documentazione relativa a titoli di cui alla lettera *b*) dell'art. 8, è richiesto che venga specificato che la carriera di appartenenza sia una carriera direttiva dello Stato cui si sia stati ammessi a seguito di pubblico concorso; nella documentazione relativa a titoli di cui alla lettera *c*) del citato articolo, dovrà precisarsi che il posto di ruolo sia equiparato alla carriera direttiva e sia stato conseguito a seguito di concorso per esami.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione. Qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

Non si tiene conto delle domande irregolari, ovvero privo del certificato medico redatto nella debita forma.

Art. 4.

Gli esami consistono in cinque prove scritte ed una orale; essi tendono ad accertare la preparazione, la maturità e l'attitudine del candidato.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) storia moderna e contemporanea;

2) economia politica e politica economica;

3) diritto internazionale pubblico;

4) lingua inglese (composizione o sintesi con l'uso del dizionario-lessico);

5) lingua francese (composizione o sintesi con l'uso del dizionario-lessico).

La prova orale verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) diritto internazionale privato e diritto interno in materia internazionale;

b) diritto pubblico italiano (costituzionale ed amministrativo) e cenni sulle principali costituzioni straniere;

c) nozioni istituzionali di diritto civile;

d) geografia politica ed economica;

e) storia delle dottrine politiche.

L'esame orale nelle lingue obbligatorie consiste essenzialmente in una conversazione nelle lingue stesse.

La prova orale è comprensiva di un colloquio atto ad accertare l'attitudine del candidato ad affrontare il particolare tipo di lavoro e di vita in ambienti stranieri che è proprio della carriera diplomatica, nonché la sua capacità di valutazione in relazione a questioni attuali di carattere internazionale.

Le tesi dei programmi di esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere le prove scritte, ad eccezione di quelle di lingue per le quali dispongono di quattro ore.

Art. 5.

Il punteggio per ogni prova scritta e quello per la prova orale sono espressi in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.

Per superare la prova orale il candidato deve riportare almeno sessanta centesimi.

La votazione finale è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nella prova orale, salvo gli eventuali aumenti di cui ai seguenti articoli 6, 7 e 8.

Art. 6.

I candidati alla carriera diplomatica possono conseguire, ove ne facciano richiesta, una o più specializzazioni di cui all'art. 1.

I candidati possono chiedere di sostenere una prova integrativa scritta e orale in tecnica degli scambi e dei rapporti finanziari con l'estero, per il conseguimento della specializzazione in materia commerciale, oppure una prova integrativa orale di lingua araba per il conseguimento della specializzazione per il Vicino Oriente, o una prova integrativa orale di lingua giapponese per il conseguimento della specializzazione per l'Estremo Oriente.

Il punteggio conseguito nella prova integrativa scritta viene calcolato per determinare la media complessiva relativa alle prove scritte, ai fini dell'applicazione dell'art. 5, secondo comma, soltanto qualora esso sia superiore alla media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte obbligatorie.

Alla prova integrativa orale di tecnica degli scambi e dei rapporti finanziari con l'estero il candidato è ammesso soltanto qualora nella relativa prova scritta egli abbia conseguito un punteggio non inferiore a sessanta centesimi. Per tale prova integrativa orale il candidato può conseguire fino a 5 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 2 centesimi.

Alle prove integrative orali di lingua araba o giapponese, il candidato può conseguire, per ogni prova, fino a 2 centesimi purché raggiunga la sufficienza di 1,2 centesimi.

Il punteggio attribuito per la prova integrativa orale si aggiunge alla votazione complessiva riportata nelle prove obbligatorie, sempreché il candidato sia risultato idoneo.

Qualora il candidato abbia superato le prove integrative relative a più specializzazioni, sempre che sia risultato idoneo nelle prove obbligatorie, ai fini dell'attribuzione della specializzazione nonché del punteggio complessivo, verrà tenuto conto della sola votazione in relazione alla quale il candidato abbia conseguito il migliore utile collocamento in graduatoria.

Art. 7.

I candidati possono chiedere di sostenere prove facoltative orali in spagnolo, russo e tedesco.

Per ciascuna di tali prove il candidato può conseguire fino a 1,5 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 0,90 centesimi.

Il punteggio attribuito per le prove facoltative si aggiunge alla votazione complessiva riportata nelle prove obbligatorie, sempre che il candidato sia risultato idoneo.

Art. 8.

La commissione può assegnare complessivamente fino a 8 centesimi per i titoli seguenti:

a) libera docenza od assistentato universitario ordinario o straordinario in discipline che formano oggetto delle prove scritte obbligatorie di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 4: fino a 3 centesimi;

b) servizio prestato quali funzionari nelle carriere direttive dello Stato, a seguito di ammissione per concorso; quali magistrati ordinari, amministrativi o militari; quali procuratori od avvocati dello Stato: fino a 3 centesimi;

c) servizio prestato dagli insegnanti, in possesso di una delle lauree di cui all'art. 2, che abbiano conseguito un posto di ruolo, equiparato alla carriera direttiva, a seguito di concorso per esami, sempre che l'insegnamento abbia riguardato le discipline di cui al precedente punto *a*): fino a 2 centesimi.

Il punteggio per i titoli viene assegnato dalla commissione prima dell'inizio delle prove di esame, sulla base della documentazione presentata dal candidato.

I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio complessivo conseguito dai candidati risultati idonei alle prove di esame.

Art. 9.

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composta di un ambasciatore o inviato straordinario e ministro plenipotenziario di I classe, in servizio o a riposo, che la preside, di un magistrato ordinario o amministrativo con qualifica non inferiore a consigliere di cassazione o equiparata, di due funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata e di tre docenti universitari.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a primo segretario di legazione, al quale può essere aggiunto un vice segretario appartenente alla carriera stessa.

Art. 10.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio in carta legale), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta d'identità;

3) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851;

4) tessera postale;

5) porto d'armi;

6) patente automobilistica;

7) passaporto.

Art. 11.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno dal 23 *al* 28 *settembre* 1985 *presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno,* 4, *Roma, con inizio alle ore* 8.

La prima prova verterà su « storia moderna e contemporanea ». Pertanto coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Ministro degli affari esteri, per difetto di requisiti o del mancato accoglimento della domanda perché non contenente tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 3 circa il possesso dei requisiti per la ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi nel luogo, nei giorni e nell'ora summenzionati.

Eventuali variazioni della data di svolgimento delle prove e della sede di esame, che si rendessero necessarie per il numero dei candidati ammessi al concorso, saranno rese note con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale *del* 1° *luglio* 1985.

La commissione esaminatrice stabilisce l'ordine delle prove successive, dandone comunicazione ai candidati.

La preparazione e la scelta dei temi per le prove scritte avviene nel modo stabilito nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerla.

Art. 12.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice, che intendono far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

Art. 13.

La graduatoria viene formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, previa l'aggiunta dei centesimi eventualmente attribuiti ai sensi degli articoli 6, 7 e 8.

A parità di punteggio vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3 e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenza.

Il Ministro degli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove d'esame.

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso, tenuto conto dei titoli di preferenza e di quelli precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta legale. I concorrenti che abbiano superato l'età di trenta anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale di laurea o copia in carta legale, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il concorrente deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonché il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana in carta legale;

4) certificato in carta legale dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale in carta legale. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

6) documento relativo alla posizione militare, se già non presentato come titolo di preferenza.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) la copia integrale dello stato matricolare, in carta legale, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta legale, rilasciata dall'amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 15.

Il Ministro degli affari esteri con propri decreti dichiara i vincitori del concorso ed approva la graduatoria dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sono pubblicate nel « Foglio di comunicazioni » del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 16.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro degli affari esteri, volontari nella carriera diplomatica per prestare il servizio di prova stabilito dall'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Il volontario che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1985

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1985
Registro n. 6 *Esteri, foglio n.* 98

PROGRAMMA DI ESAME

STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA

1. Il problema italiano nella politica europea. L'unificazione italiana e l'opera di Cavour. Problemi di politica interna ed internazionale dell'Italia nei primi anni dopo l'unificazione.

2. Lineamenti generali della Comunità internazionale dalla seconda metà del secolo XIX agli inizi del XX. L'unificazione tedesca. *Il sistema diplomatico bismarckiano. La questione di* Oriente. Bilancia delle alleanze continentali e predominio marittimo della Gran Bretagna. Gli equilibri nella regione balcanica.

3. Il processo di sviluppo e di consolidamento degli imperi coloniali europei in Africa ed in Asia.

4. Le grandi potenze extra-europee emergenti: Stati Uniti e Giappone.

5. L'Italia tra il 1900 e il 1914: problemi interni e politica estera.

6. Le origini della prima guerra mondiale. Le coalizioni belligeranti. L'Italia di fronte al conflitto: la neutralità e l'intervento. Scopi di guerra e accordi segreti. L'associazione degli Stati Uniti alla coalizione dell'intesa. L'uscita dal conflitto della Russia.

7. La Conferenza di Parigi e i trattati di pace. Il nuovo equilibrio mondiale e la Società delle Nazioni. L'assetto dell'eredità asburgica nell'Europa centro-danubiana e nell'area adriatica. La dissoluzione dell'Impero Ottomano.

8. La rivoluzione russa, la III Internazionale, le rivoluzioni in Germania e in Ungheria. La politica estera dell'Unione Sovietica. La guerra polacco-sovietica. I rapporti dell'URSS con la Repubblica di Weimar.

9. L'Italia post-bellica. La questione adriatica. Le origini e l'avvento del fascismo.

10. Il sistema della sicurezza collettiva. Tentativi di revisione dello statuto societario. Le alleanze orientali della Francia. I Patti di Locarno. Il Patto Briand-Kellogg. Il progetto paneuropeo. La Società delle Nazioni e la crisi manciuriana.

11. Il disarmo. Le Conferenze di Washington e di Londra. Il fallimento della Conferenza generale di Ginevra.

12. Le riparazioni tedesche e i debiti interalleati. La crisi della Ruhr. I piani Dawwes e Young. Gli accordi per il consolidamento dei debiti interalleati. La crisi economica mondiale. La Conferenza di Losanna.

13. Gli Stati Uniti: il rifiuto dell'internazionalismo wilsoniano e il neoisolazionismo. La presidenza Roosevelt e le leggi sulla neutralità. I rapporti con l'America latina.

14. L'Estremo Oriente fra i due conflitti mondiali: la divisione e la riunificazione della Cina. L'espansionismo giapponese. Il ritorno della presenza russa. La politica americana della porta aperta.

15. La crisi della democrazia parlamentare in Europa. La fine della repubblica di Weimar e la nascita della Germania nazionalsocialista. Il programma hitleriano.

16. La politica estera nazionalsocialista: l'uscita dalla Società delle Nazioni, il riarmo; la denuncia dei Patti di Locarno. L'atteggiamento dell'Europa: il patto a quattro, il mutamento della politica sovietica, il piano Barthou, la crisi austriaca del 1934, l'alleanza franco-sovietica.

17. La politica estera fascista: gli esordi, il periodo Grandi, la conquista dell'Etiopia: premesse politiche e diplomatiche, sviluppi e conseguenze. L'Asse Roma-Berlino.

18. La crisi della sicurezza europea: la guerra civile spagnola, l'unione austro-tedesca, il problema dei Sudeti e la Conferenza di Monaco. Lo smembramento della Cecoslovacchia. La svolta della politica britannica. Il Patto d'Acciaio. Le conversazioni anglo-franco-sovietiche. Il problema polacco. Il Patto tedesco-sovietico.

19. La guerra in Europa. La quarta spartizione della Polonia. Non belligeranza e intervento dell'Italia. Il crollo della Francia e il dominio continentale della Germania. L'allargamento dei confini sovietici. La resistenza britannica. Il Patto Tripartito. L'estensione del conflitto all'Unione Sovietica.

20. La guerra mondiale. L'entrata nel conflitto del Giappone e degli Stati Uniti e la formazione della coalizione delle Nazioni Unite. Il problema del « secondo fronte ». La caduta del fascismo e la resa dell'Italia. Le Conferenze di Teheran e di Yalta. La dichiarazione sui paesi dell'Europa liberata. La vittoria delle Nazioni Unite in Europa e in Estremo Oriente.

21. L'assetto politico territoriale del mondo post-bellico: la organizzazione delle Nazioni Unite, la Conferenza di Potsdam; i trattati di pace con l'Italia e i paesi minori del Tripartito; la nascita della Repubblica Popolare Cinese; il trattato di pace giapponese. La rottura della coalizione vincitrice: le origini della guerra fredda.

22 L'Unione Sovietica e la formazione del sistema degli Stati socialisti nell'Europa orientale: il Cominform e il Comecon, le alleanze bilaterali, il Patto di Varsavia.

23. L'organizzazione politico-militare dell'Occidente: la dottrina Truman, il Piano Marshall, il Patto di Bruxelles, il Patto Atlantico e la NATO, l'Unione Europea Occidentale e gli Accordi di Parigi del 1954.

24 Il problema tedesco: la resa incondizionata della Germania, le decisioni della Conferenza di Potsdam, il blocco di Berlino, la nascita della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica Democratica Tedesca.

25. Il processo di integrazione europea: le idee, gli interessi, gli strumenti. Il Congresso dell'Aja e la fondazione del Consiglio d'Europa. Il Piano Schuman e l'istituzione della CECA, il Piano Pleven e il fallimento della CED, la Conferenza di Messina, la nascita della CEE.

26. Sviluppi politico-territoriali in Africa e in Asia. Cause e conseguenze della formazione dello Stato di Israele. L'emancipazione dell'Asia sudorientale. La guerra di Corea. La politica americana: i patti regionali dal Medio Oriente al Pacifico. La questione indocinese e la Conferenza di Ginevra. La Conferenza di Bandung e la politica del non allineamento. La decolonizzazione e l'indipendenza degli Stati africani.

27. La crisi del 1956. La destalinizzazione e le sue ripercussioni nell'Europa Orientale. La rivolta ungherese. La questione del Canale di Suez e la seconda guerra arabo-israeliana.

28. I temi fondamentali della politica estera della Repubblica Italiana. Il problema della sicurezza. La politica europeistica. La questione di Trieste e dell'Alto Adige.

29. L'evoluzione dei rapporti tra Stati Uniti ed Unione Sovietica: il problema degli equilibri strategici dalla coesistenza competitiva alla distensione. La seconda crisi di Berlino; la crisi di Cuba; l'istituzione della « linea rossa » e il trattato sulla messa al bando degli esperimenti atomici nell'atmosfera. Il Trattato di non proliferazione. Il SALT I.

30. Gli sviluppi nel mondo occidentale: la guerra di Algeria e la nascita della V Repubblica francese; la crisi della politica comunitaria europea; la Ostpolitik tedesca; la terza guerra arabo-israeliana; la crisi del Vietnam negli anni sessanta.

31. Gli sviluppi nel mondo orientale. Il nuovo corso romeno; la controversia cino-sovietica; gli eventi cecoslovacchi nel 1968.

Diritto internazionale pubblico

1. Sviluppo storico della società internazionale - La formazione della società internazionale e la sua progressiva istituzionalizzazione - Le organizzazioni internazionali - Il sistema delle relazioni internazionali in trasformazione e i suoi rapporti con le relazioni giuridiche e le istituzioni internazionali.

2. Il diritto della società internazionale - Caratteri del diritto internazionale al confronto con gli altri sistemi giuridici e con le norme di condotta non giuridiche (morale, cortesia internazionale, ecc.) - Prassi e teorie in tema di rapporto fra diritto internazionale e diritto interno. Adattamento del diritto interno al diritto internazionale, con particolare riguardo al sistema italiano.

3. Fonti del diritto internazionale. Il diritto non scritto. La codificazione del diritto internazionale - Il diritto convenzionale: il procedimento di formazione dei trattati; le riserve; l'interpretazione dei trattati; le cause di invalidità e di estinzione; la revisione dei trattati; i trattati e gli Stati terzi; i rapporti fra norme convenzionali - Gli atti unilaterali - Gli atti delle organizzazioni internazionali universali e regionali (atti vincolanti e non vincolanti, decisioni, raccomandazioni, pareri, ecc.) - In particolare la legislazione comunitaria - La gerarchia tra le fonti del diritto internazionale - Il problema del diritto internazionale cogente.

4. La personalità giuridica internazionale in generale - Gli Stati. I mutamenti di governo e la personalità internazionale dello Stato - Il riconoscimento degli Stati e dei governi. La successione fra Stati - La personalità degli enti diversi dallo Stato. Gli insorti, i governi in esilio, i Comitati nazionali all'estero. Gli enti dipendenti dallo Stato, particolarmente gli Stati membri di stati federali - La personalità delle organizzazioni internazionali - La personalità degli individui - La condizione giuridica internazionale della Chiesa Cattolica - La condizione giuridica internazionale dei popoli e il principio di autodeterminazione - I movimenti di liberazione nazionale.

5. Gli organi statali competenti per le relazioni internazionali Capi di Stato e Ministri degli esteri - Agenti diplomatici - Le missioni speciali. Agenti consolari.

6. Immunità e privilegi degli Stati e degli altri soggetti di diritto internazionale. L'esenzione degli Stati esteri dalla giurisdizione - Immunità e privilegi degli organi statali, con particolare riguardo ai Capi di Stato, ai Ministri degli affari esteri, agli agenti diplomatici, agli organi militari ed agli agenti consolari - Immunità e privilegi delle organizzazioni internazioanli e dei loro dipendenti.

7. Il territorio e i limiti spaziali alla sovranità dello Stato:

a) terraferma;

b) spazi marini (acque interne, mare territoriale, zona contigua, piattaforma continentale, zona economica esclusiva);

c) spazio atmosferico;

d) sottosuolo.

L'alto mare e il fondo marino al di là dei limiti della giurisdizione nazionale - I fiumi internazionali - Lo spazio extra atmosferico e i corpi celesti - I territori internazionali - Le zone polari - Condizione giuridica delle navi, degli aeromobili e delle comunità operanti in territori non soggetti a giurisdizione nazionale - I mezzi cosmici.

8. La sovranità nei riguardi delle persone. La cittadinanza. La protezione diplomatica dei cittadini e delle società nazionali. Gli apolidi. I rifugiati. Convenzioni universali e regionali per la tutela dei diritti dell'uomo - In particolare, la Convenzione Europea sui diritti dell'uomo - La dichiarazione universale dei diritti dell'uomo - Convenzioni contro la schiavitù e le pratiche assimilate - Convenzioni in materia sociale - La tutela delle minoranze - Il trattamento degli stranieri secondo il diritto internazionale consuetudinario e convenzionale - Ammissione, soggiorno ed espulsione degli stranieri - Il diritto di stabilimento, con particolare riguardo alle norme comunitarie in materia - Il diniego di giustizia - Il previo esaurimento dei ricorsi interni - Le convenzioni dell'estradizione.

9. L'organizzazione internazionale. Unioni istituzionali e non istituzionali di Stati e loro classificazione - Le alleanze - Le confederazioni di Stati - Le organizzazioni internazionali a base universale e a base regionale, ai fini generali e ai fini specializzati - L'appartenenza alle organizzazioni internazionali - Gli organi e le istituzioni delle organizzazioni internazionali - In particolare, gli organi e le istituzioni delle Comunità europee - Le funzioni delle organizzazioni internazionali, extragiurisdizionali e di controllo - Le relazioni esterne delle organizzazioni internazionali - L'ordinamento interno delle organizzazioni internazionali.

10 L'illecito internazionale e le sue conseguenze - Le varie categorie di illecito internazionale - Le cause escludenti l'illiceità - La responsabilità indiretta e la responsabilità dello Stato per fatti di individui - Garanzie del diritto internazionale. Classificazioni e problematica relativa. L'autotutela.

11. Controversie internazionali. Nozione. Controversie giuridiche e controversie politiche, *justiciables et non justiciables* - Procedimenti volti alla risoluzione delle controversie internazionali mediante accordo; inchiesta, negoziato, mediazione, buoni uffici, conciliazione. Nozione, caratteri e sviluppo storico di tali procedimenti. In particolare dei procedimenti previsti dal Patto della Società delle Nazioni e dallo statuto delle Nazioni Unite. La soluzione giudiziaria delle controversie internazionali - L'arbitrato - La Corte internazionale di giustizia - La Corte di giustizia delle Comunità Europee - Gli altri Tribunali internazionali a carattere permanente.

12. La guerra - Definizione e distinzione da altre manifestazioni di violenza (rappresaglia armata, blocco pacifico, ecc.) - Inizio e fine dello stato di guerra. Tregue ed armistizi. Regole della guerra terrestre, marittima ed aerea. L'occupazione bellica ed il trattamento dei sudditi nemici - Diritti ed obblighi degli Stati neutrali - La neutralizzazione - Le forme di violenza « diverse » dalla guerra - Il diritto umanitario internazionale - I crimini di guerra - I crimini contro la pace e contro l'umanità - La prevenzione e la repressione del ricorso alla guerra nel Patto della Società delle Nazioni e negli altri strumenti anteriori alla seconda guerra mondiale - Il divieto dell'uso della forza ed i suoi limiti, secondo il diritto internazionale consuetudinario e secondo la Carta delle Nazioni Unite - Il sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite e la prassi relativa - Le organizzazioni regionali.

13. Diritto internazionale economico - Il diritto degli scambi internazionali - La clausola della Nazione più favorita e il sistema delle preferenze - Gli accordi internazionali sulle materie prime - Unioni doganali e zone di libero scambio - Gli investimenti esteri e le imprese multinazionali - Il sistema monetario internazionale - Il sistema monetario europeo - Le organizzazioni internali, sia universali che regionali, operanti nel settore economico. In particolare l'azione del G.A.T.T. e dell'U.N.C.T.A.D. - Gli aspetti sostanziali dell'integrazione europea (libertà di circolazione e politiche comunitarie) - La tutela dell'ambiente - Il Nuovo ordine economico internazionale - La sovranità permanente degli Stati sulle risorse naturali - Il diritto internazionale dello sviluppo - L'assistenza economica, finanziaria e tecnica ai Paesi in sviluppo.

Economia politica e politica economica

1. L'economia politica nell'ambito delle scienze sociali. Unità elementari e aggregati economici. Parti e « tutto » nel sistema economico. Analisi statica e dinamica. Le fonti di informazione statistica per lo studio dei fatti economici.

2. La teoria del consumo. La teoria della produzione. L'equilibrio dell'impresa in relazione alle varie forme di mercato.

3. La formazione del prezzo dei fattori produttivi: profitto, interesse, rendita, salario. Distribuzione del reddito: funzionale, personale e spaziale.

4. Mobilità dei fattori; il fenomeno migratorio; formazione e accumulazione del capitale; conversioni e riconversioni industriali.

5. Pianificazione e mercato. Natura e problemi delle economie basate sulla pianificazione collettivistica.

6. Il sistema monetario e creditizio. Il governo della liquidità. Il livello generale dei prezzi. Il problema della stabilità monetaria.

7. La teoria del commercio internazionale. La teoria della bilancia dei pagamenti. Cambi fissi e cambi flessibili. Meccanismi di aggiustamento delle bilance. Movimenti internazionali di capitali. Il sistema monetario internazionale. Il processo di integrazione economica internazionale.

8. Il flusso circolare del reddito. Domanda globale, offerta globale e domanda effettiva. La propensione al consumo. L'efficienza marginale del capitale. Il tasso di interesse. L'equilibrio risparmi-investimenti. Moltiplicatore ed acceleratore. L'equilibrio del sistema.

9. Gli squilibri del sistema: disoccupazione e inflazione. Meccanismi di stabilizzazione.

10. Sviluppo in un mercato aperto: analisi e modelli.

11. Analisi economica e problemi di politica. La politica economica nel sistema classico, neoclassico e alla luce dell'apporto Keynesiano. L'economia del benessere.

12. Obiettivi e strumenti. Politica economica empirica e politica economica razionale. Programmazione a breve e a lungo termine nelle economie prevalentemente accentrate o decentrate e relative tecniche.

13. Scelta e combinazione degli strumenti essenziali della politica economica contemporanea: la politica monetaria e creditizia; la politica di bilancio e finanziaria; la politica valutaria; l'intervento nel sistema dei prezzi.

14. La politica industriale in relazione ai problemi dello sviluppo. Tipologia degli incentivi e analisi dei loro effetti.

15. La formazione del settore pubblico dell'economia in Italia e la sua rilevanza quantitativa. Il sistema delle partecipazioni statali. L'assetto dell'istituto di emissione, del sistema bancario e del mercato finanziario in Italia. La disciplina degli investimenti dall'estero e all'estero.

16. La politica economica internazionale commerciale e monetaria. Gli istituti fondamentali, della politica doganale e degli accordi economici internazionali, su basi bilaterali e multilaterali. La cooperazione internazionale organizzata nel secondo dopoguerra e i suoi principali organismi.

17. Il problema della liquidità monetaria internazionale. Il ruolo del dollaro e dell'eurodollaro. Aree monetarie. Il sistema monetario internazionale, sua crisi e progetti di riforma.

18. Aree economiche integrate. L'Europa comunitaria. Il suo assetto attuale: le istituzioni, le politiche, i problemi, le prospettive. Il sistema monetario europeo. Il Comecon.

19. Il problema nord-sud. La cooperazione internazionale allo sviluppo: origini, evoluzione, prospettive. La posizione dell'Italia.

20. Il problema dell'emigrazione interna e internazionale. Effetti economici, demografici e sociali.

21. Il problema energetico ed il cambiamento tecnologico nei loro riflessi sulla politica commerciale internazionale.

22. Cenni di informatica. Questioni logiche e metodi di analisi numerica. Struttura, linguaggi e tecniche di impiego degli elaboratori elettronici. Elaboratori elettronici nelle aziende di servizi, nella pubblica amministrazione. Riflessi economici e socio-culturali della introduzione della informatica.

Specializzazione in materia commerciale

Tecnica degli scambi e dei rapporti finanziari con l'estero.

1. Premesse. Cenni sull'evoluzione del commercio internazionale. Le genesi dell'economia di produzione per via di scambio. La progrediente integrazione delle risorse e dei mercati.

2. Il controllo del commercio internazionale.

Gli aspetti generali del controllo. Gli organi preposti al controllo degli scambi con l'estero ed i documenti fondamentali.

3. Il controllo merceologico. I vincoli mercantili all'esportazione e all'importazione. Divieti e contingenti. L'esecuzione delle negoziazioni: prezzo, pagamento, trasporto. Rischi relativi.

4. Il controllo valutario. Sua evoluzione storica. I regolamenti valutari attuali relativi ad esportazioni ed importazioni di merci e servizi, operazioni invisibili correnti, investimenti e disinvestimenti di capitali italiani all'estero e di capitali esteri in Italia. Conti e depositi in valuta pertinenti a residenti e non residenti.

5. I regolamenti valutari dei prezzi all'importazione ed alla esportazione. Intervento del sistema bancario.

6. L'incentivazione delle esportazioni. La promozione pubblica delle esportazioni: organi preposti e strumenti principali. La legge n. 227/1977 per l'assicurazione ed il finanziamento dei crediti all'esportazione: contenuti, procedure, documenti essenziali, organi competenti.

7. La liberalizzazione degli scambi nel contesto internazionale.

Il GATT: obiettivi e strumenti. Le zone di libero scambio. L'E.F.T.A., il Patto andino, l'ASEAN.

8. La Comunità Economica Europea. Gli scambi all'interno della CEE, con i Paesi associati e con gli ACP. Gli accordi commerciali.

9. Gli scambi intercomunitari di prodotti agricoli. Prezzi di orientamento, prezzi di riferimento e prezzi di intervento. Gli Importi compensativi monetari (ICM).

10. Il Sistema monetario europeo (SME). L'Unità di conto europea (ECU).

Diritto internazionale privato e diritto interno in materia internazionale

Diritto internazionale privato.

1. Funzione delle norme di diritto internazionale privato.
2. Interpretazione ed applicazione delle norme di diritto internazionale privato. Qualificazione e collegamento. Il rinvio.
3. Determinazione del diritto straniero richiamato. Gli ordinamenti plurilegislativi.
4. Limiti all'applicazione del diritto straniero.
5. Diritto delle persone fisiche e giuridiche. Le società commerciali.
6. Rapporti di famiglia.
7. Successioni e donazioni.
8. Possesso e diritti reali.
9. Obbligazioni.
10. Forma degli atti.
11. Rapporti relativi alla navigazione marittima ed aerea.

Diritto interno in materia internazionale.

I. Diritto costituzionale:

1. Norme della costituzione italiana concernenti i rapporti internazionali (adattamento, asilo, guerra e organizzazione internazionale, agenti diplomatici, ratifica dei trattati, ecc.).
2. La cittadinanza. Nozioni generali e diritto comparato. La apolidia.
3. La cittadinanza italiana. Principi generali. Condizioni e modi di acquisto e perdita.
4. Il territorio della Repubblica (terraferma, acque interne e territoriali, piattaforma continentale, zona contigua).

II. Diritto processuale civile internazionale:

1. Limiti della giurisdizione italiana.
2. Efficacia in Italia delle sentenze straniere. Riconoscimento ed esecutorietà.
3. L'arbitrato fra privati nei rapporti internazionali.
4. Convenzioni internazionali in materia di giurisdizione civile.
5. Altre forme di cooperazione fra gli Stati in materia giudiziaria. L'assistenza giudiziaria.

III. Diritto penale e processuale penale internazionale:

1. Limiti della legge penale nello spazio. Limiti della giurisdizione penale.
2. L'estradizione.
3. Effetti delle sentenze penali straniere.
4. Convenzioni internazionali in materia penale.

IV. Diritto tributario:

1. Condizione tributaria dello straniero in Italia e dell'italiano all'estero.
2. Cooperazione internazionale in materia, con particolare riguardo al problema della doppia imposizione.

Diritto pubblico italiano (costituzionale e amministrativo) e cenni sulle principali costituzioni estere

1. Concetto e partizione del diritto pubblico.
2. Lo Stato; elementi ed organi. Forme di Stato e forme di Governo. Caratteristiche generali dello Stato moderno.
3. L'ordinamento costituzionale; la Costituzione italiana. Gli organi costituzionali: Parlamento; Presidente della Repubblica; Governo. L'ordinamento regionale.
4. La funzione legislativa: forma dell'attività legislativa, legge formale, atti equiparati alla legge formale; regolamenti ed altri atti normativi.
5. La funzione giurisdizionale; posizione e garanzia della magistratura, controllo di costituzionalità degli atti normativi.
6. L'ordinamento amministrativo. Concetto di pubblica amministrazione. Criteri informativi dell'ordinamento amministrativo. Organizzazione amministrativa interna.
7. L'amministrazione diretta centrale: organi attivi, organi consultivi ed organi di controllo.
8. L'amministrazione diretta locale.
9. Gli enti autarchici nazionali.
10. Gli enti autarchici locali. Enti territoriali. Enti non territoriali.
11. I mezzi dell'azione amministrativa; il regime amministrativo dei beni, le prestazioni dei privati all'amministrazione.
12. Gli atti amministrativi; classificazione e tipi.
13. La giustizia nell'amministrazione; tutela dei diritti ed interessi dei singoli, ricorsi amministrativi, tutela giurisdizionale.
14. Caratteristiche degli ordinamenti costituzionali dei principali Stati esteri.

Nozioni istituzionali di diritto civile

1. Nozioni e fondamento del diritto. Principi generali.
2. Interpretazioni delle norme giuridiche. Il diritto soggettivo. Acquisto, perdita e modificazione del diritto.
3. Il negozio giuridico. Elementi del negozio. L'oggetto, la causa e la forma del negozio: nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione.
4. Persone fisiche e persone giuridiche. Requisiti di esistenza.
5. Famiglia. Matrimonio, filiazione e adozione. Concetto e principi fondamentali della successione per causa di morte. Successioni legittime. Successione testamentaria. Donazione.
6. Diritti reali. Proprietà e possesso.
7. Diritti di obbligazioni. Modificazioni soggettive ed oggettive del rapporto obbligatorio. Adempimento, inadempimento, estinzione.
8. Contratti in generale e loro classificazione.
9. L'impresa: l'imprenditore, l'azienda. La società: concetti generali. La società per azioni. La società a responsabilità limitata. Le cooperative, le mutue.
10. I diritti su beni immateriali.
11. Titoli di credito: cambiale ed assegno bancario. Titoli rappresentativi delle merci.
12. Fallimento. Concordato preventivo. Liquidazione coatta amministrativa.
13. Tutela dei diritti: trascrizione, prove, privilegi e garanzie patrimoniali, tutela giurisdizionale dei diritti. Prescrizione e decadenza.

Geografia politica ed economica

1. Lineamenti generali dei cinque continenti: quadro politico, confini, popolazioni, religioni, istituzioni pubbliche, suddivisioni interne ed amministrative, centri urbani, porti e città commerciali dei principali Paesi.
2. Geografia della produzione. Distribuzione geografica dei prodotti agricoli di grande consumo alimentare: cereali, piante da zucchero, da olio e per bevande. Le industrie relative. I prodotti agricoli di grande uso industriale: fibre tessili e caucciù. L'allevamento ed i suoi prodotti. Il bosco e la pesca. Distribuzione geografica della produzione dei minerali. I combustibili: carbone e petrolio. I minerali metallici. Le industrie siderurgiche e meccanica.
3. Geografia del commercio e delle comunicazioni. I grandi mercati di importazione e di esportazione. Le correnti commerciali ed il commercio estero dei principali Paesi, con riguardo allo sviluppo ed alla consistenza attuale del commercio italiano. Sviluppo delle comunicazioni e condizioni odierne della industria e dei trasporti nei diversi Stati. Reti di comunicazioni terrestri, marittime ed aeree.

Storia delle dottrine politiche

1. Svolgimenti di pensiero politico nell'antichità classica (Platone, Aristotele, Cicerone).
2. Curialisti e anticurialisti nel Medio Evo.
3. Machiavelli e la nuova scienza politica.
4. Svolgimenti della scuola giusnaturalistica.
5. Assolutismo e antiassolutismo nel pensiero del secolo XVII, con particolare riguardo a T. Hobbes e a J. Locke.
6. Contratto sociale e sovranità popolare. Rousseau.
7. Dal socialismo utopistico al socialismo scientifico.
8. Il liberalismo.
9. Idea nazionale e idea supernazionale nel secolo XIX.
10. Carte americane dei diritti. La dichiarazione dei diritti dell'uomo nel 1789. La dichiarazione dei diritti dell'uomo nel 1948.

(2164)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Concorso speciale, per esami, e corso-concorso di formazione dirigenziale a complessivi tre posti di primo dirigente amministrativo.

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo di cui alla tabella XX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, erano disponibili n. 3 posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50% mediante scrutinio per merito comparativo, del 30% mediante concorso speciale per esame, del 10% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che si prevede si renderanno liberi nella tabella suddetta, alla data del 31 dicembre 1984, due posti di dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 14 luglio 1984 sopracitata, in ragione del 40% mediante concorso speciale per esami, del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Ritenuto di dover procedere alla emanazione di un unico bando per i concorsi speciali per esami ed i corsi-concorsi di formazione costituenti unico ciclo ferma restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo amministrativo tabella XX annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 748/72 i seguenti distinti concorsi:

1) per il conferimento di un posto vacante al 31 dicembre 1983, tenuto conto che due posti sono da attribuire mediante scrutinio per merito comparativo:

a) mediante concorso speciale per esami;

2) per il conferimento di due posti disponibili al 31 dicembre 1984:

a) un posto mediante concorso speciale per esami;

b) un posto mediante corso-concorso di formazione dirigenziale.

Ai concorsi speciali per esami indicati nei punti 1/*a*) e 2/*a*) ed al corso-concorso di formazione dirigenziale di cui al punto 2/*b*) sono ammessi, a domanda, gli impiegati indicati rispettivamente nel primo comma dell'art. 2 e nel primo comma dello art. 3 della citata legge n. 301/84.

I nove anni di effettivo servizio nella carriera debbono essere posseduti al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono i singoli concorsi.

Art. 2.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice indirizzata al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali, del turismo e dello sport - Divisione II, indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio di appartenenza;

c) titoli di servizio di cui ai commi 3 degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione, per i candidati al concorso speciale per esame o al corso-concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 3.

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sui rapporti tra Stato e autonomie locali in relazione ai settori di competenza del Ministero.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquo verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle tecniche organizzative. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, lettera *a*), decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Art. 4.

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali . . .	fino a punti 10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	» 10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti alla attività di istituto	» 12
d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	» 8
e) specializzazione post-laurea o altri titoli culturali	» 12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili)	» 8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria nel limite dei posti indicati al precedente articolo per i rispettivi concorsi.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame

comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1, dal 1° gennaio 1985.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esame dello stesso ciclo.

Art. 5.

Le domande per l'ammissione al concorso speciale per esame dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Art. 6.

I dipendenti nominati mediante il concorso speciale per esame per i posti relativi al 1983 sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno seguente alla nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Il vincitore del concorso speciale per esame relativo al posto disponibile al 31 dicembre 1984, è tenuto a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge sopra citata, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 5, terzo alinea e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale. La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 7.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1984

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1985
Registro n. 4 Turismo, foglio n. 82

(2162)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a trentasette posti di agente di cambio presso la borsa valori di Torino

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio, e successive modificazioni;

Considerato che l'art. 2 della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, fa obbligo all'Amministrazione del tesoro di bandire per ciascuna borsa valori il concorso per agente di cambio ogni biennio, qualora nel corso di questo si siano verificate vacanze nel ruolo;

Considerato che l'ultimo concorso ad agente di cambio presso la borsa valori di Torino è stato bandito con decreto ministeriale 10 novembre 1979;

Considerato che risultano attualmente vacanti trentasette posti nel ruolo degli agenti di cambio della borsa valori di Torino;

Vista la proposta della Commissione nazionale per le società e la borsa, di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a trentasette posti di agente di cambio nel ruolo della borsa valori di Torino.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, compilata su carta da bollo e sottoscritta dal candidato, dovrà essere presentata o fatta pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti, alla segreteria della commissione esaminatrice presso l'ufficio del commissario di borsa della borsa valori di Torino entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di ammissione, che dovrà essere indirizzata al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XIII, i candidati dovranno indicare il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, il proprio domicilio e l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni. La domanda dovrà inoltre contenere l'elenco dei documenti allegati.

Art. 3.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti in conformità alle vigenti disposizioni in materia di bollo:

a) fotografia in data recente, applicata su foglio bollato, con firma autentica del candidato. Il documento dovrà essere munito dell'autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta, rilasciato dalla competente autorità comunale;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla competente camera di commercio;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati e annotati delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero copia del foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche demografiche e attuariali o diplomi di laurea equiparati, in originale, o in copia autenticata dal notaio;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio, o per un triennio quale procuratore di agente di

cambio ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'ufficio di borsa valori o l'ufficio titoli di una banca o quale commissionario di borsa, in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di una borsa. Tale certificato dovrà riportare anche le date di inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività sopra specificate;

m) dichiarazione con la quale l'aspirante s'impegna, in caso di nomina ad agente di cambio a cessare dalle altre attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la borsa valori di Torino;

n) tutti gli altri documenti e pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la camera di commercio di Torino della somma di L. 10.000 (diecimila) per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *f*) e *g*) debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano agenti di cambio in carica, o risultavano avere esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agente di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera *i*) dell'art. 3.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quelli richiesti all'art. 3, lettera *i*), del presente bando.

Per tali candidati il limite di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla camera di commercio competente, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, nel quale dovrà essere indicata la durata delle predette attività.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute o presentate oltre il termine indicato nell'art. 2, ovvero sfornite di taluno dei documenti di cui al precedente art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della commissione esaminatrice. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito, accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

I candidati che intendono fruire di tali benefici dovranno dichiarare, nella domanda di partecipazione al concorso, la qualifica posseduta, allegando il documento idoneo a comprovarla, in conformità delle vigenti disposizioni di legge concernenti le diverse categorie di beneficiari.

La commissione esaminatrice potrà assegnare un termine per regolarizzare il documento presentato, o per sostituirlo con quello prescritto, e potrà altresì consentire che tale documento sia presentato anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma comunque non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dai relativi benefici.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice, a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, esaurito l'esame delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna, per ciascun candidato ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di cento (100) e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame di cui all'articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonché per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di uguale numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice, e loro notificati in tempo utile, ad una prova di idoneità.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonché le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le borse valori e gli usi locali di borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito, nella prova di esame, una valutazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati dal sostenere detto esame, qualora ne facciano richiesta per iscritto; in tal caso verranno loro attribuiti diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera *c*), primo comma del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8 costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre borse, per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per ugual periodo, la professione di agente di cambio, conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di borsa ammessi nei recinti riservati per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di istituti di credito, per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere *c*), *d*), ed *e*) si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle relative funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme sopra specificate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni, o per mancanza, ovvero per parità di titolo di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 11.

La commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministero del tesoro, che l'approverà con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria, la commissione invierà tutti i documenti del concorso e i verbali delle riunioni tenute.

Art. 12.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1985
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 321

(2139)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Concorso speciale, per esami, a due posti di primo dirigente

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente nel ruolo di cui al quadro *A* della tabella XVIII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, erano disponibili cinque posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50 % mediante scrutinio per merito comparativo, pari a posti 2,5; del 30 % mediante concorso speciale per esami, pari a posti 1,5; del 10 % mediante corso-concorso di formazione dirigenziale, pari a posti 0,5; del 10 % mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, pari a posti 0,5;

Considerato che, secondo le direttive contenute nella circolare n. 12531/500.8 del 19 luglio 1984 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica concernenti l'utilizzazione di frazione di posto, il numero di posti di cui sopra va così determinato: tre posti allo scrutinio per merito comparativo e due posti al concorso speciale, per esami;

Considerato che non si prevede si renderanno liberi nel quadro suddetto, alla data del 31 dicembre 1984, posti di dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 14 luglio 1984 sopra citata, in ragione del 40 % mediante concorso speciale, per esami, del 40 % per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20 % mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Considerato che occorre procedere all'emanazione di un bando di concorso speciale per la copertura di due posti vacanti al 31 dicembre 1983;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, è bandito per l'attribuzione della qualifica di primo dirigente nel ruolo del Ministero delle partecipazioni statali quadro *A* tabella XVIII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, il previsto concorso speciale, per esami, per il conferimento di due posti vacanti al 31 dicembre 1983.

Al concorso speciale, per esami, di cui trattasi sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva indicati nel primo comma dell'art. 2 della citata legge n. 301/1984.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti al concorso di cui all'art. 1 dovranno presentare domanda di ammissione, redatta su carta semplice, indirizzata alla Direzione generale per gli affari generali e l'organizzazione amministrativa indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio di appartenenza;

c) titoli di servizio di cui al comma terzo dell'art. 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione.

Art. 3.

Concorso speciale, per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sulle materie del diritto commerciale e del diritto amministrativo.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà oltre che sulle materie previste per le prove scritte anche sulle seguenti materie: economia politica, politica economica e finanziaria, tecnica industriale, contabilità di Stato. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati anche sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad un'adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Art. 4.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al concorso speciale, per esami, di cui all'art. 1 dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Art. 5.

Commissione

La commissione esaminatrice del concorso speciale sarà nominata con successivo decreto del Ministro delle partecipazioni statali e composta ai sensi del quarto comma dell'art. 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Art. 6.

Attività integrativa di formazione

I dipendenti promossi alla qualifica di primo dirigente nei posti conferiti mediante il concorso speciale, per esame, per i posti relativi al 1983 sono tenuti a frequentare un ciclo di

seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno seguente alla nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Art. 7.

Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1984

Il Ministro: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1985
Registro n. 12 Partecipazioni statali, foglio n. 165

(2163)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per soli esami, a trenta posti per l'ammissione alla scuola professionale ferroviaria per aspiranti capi tecnici.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sullo stato giuridico del personale ferroviario;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42, recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 ottobre 1981, n. 564, recante norme d'integrazione e modifica al trattamento normativo del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 292, recante norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico e l'assunzione oltre organico nei ruoli del personale ferroviario, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1959, n. 647, concernente la regolamentazione del terzo comma dell'art 6 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, circa l'organizzazione delle scuole professionali ferroviarie;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1985, n. 161, concernente l'organizzazione di una scuola professionale ferroviaria, per l'assunzione di personale nel profilo professionale di capo tecnico;

Vista la relazione P.2.1.3./28800 dell'11 aprile 1985;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a complessivi trenta posti per l'ammissione alla scuola professionale ferroviaria per aspiranti capi tecnici, i cui corsi si terranno a Saline Joniche o in località vicina in cui siano disponibili idonee strutture, alla condizione che risultino aver vinto il concorso di ammissione non meno di dieci candidati.

Art. 2.

Titoli di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli di studio rilasciati da scuola italiana statale o parificata:

A) diploma di perito industriale (o maturità tecnica industriale) in una delle seguenti specializzazioni: elettrotecnica, elettronica industriale, costruzioni aeronautiche, meccanica di precisione, industria navalmeccanica, metallurgica, industrie metalmeccaniche, termotecnica, telecomunicazioni, per l'energia nucleare, cronometria, edilizia;

B) diploma di perito industriale nelle seguenti specializzazioni, proprie del precedente ordinamento scolastico: « meccanici, elettricisti, ramo elettricisti », « meccanici elettricisti, ramo meccanico », « meccanica fine », « navalmeccanico », « costruttori aeronautici », « radiotecnici », « edili »;

C) diploma di maturità professionale rilasciato da istituto professionale a norma dell'art. 3 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, per le seguenti specializzazioni: « tecnico delle industrie meccaniche », « tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche » - Non è ammessa equipollenza di titolo di studio.

I candidati muniti di titolo di studio superiore debbono comunque possedere anche uno di quelli sopra indicati.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato *A*, firmata e datata dall'aspirante, deve essere presentata o spedita anche in piego raccomandato con avviso di ricevimento — senza alcun tramite — alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Ufficio centrale II - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione dei cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata — nelle forme di legge — dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo (civili e militari) dello Stato è sufficiente il visto ed il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e della qualifica del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva, è sufficiente il visto ed il timbro del comandante di compagnia o unità equiparata in autentica della firma del militare.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione è prescritto il possesso — alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande — dei seguenti requisiti:

1) il titolo di studio di cui al precedente art. 2;

2) età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del suddetto limite previste dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite di età a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato, di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

personale delle ferrovie in concessione, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

I candidati che intendano beneficiare dell'elevamento del limite di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovano rispetto al limite di età sopra fissato;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, come specificato al successivo art. 10, secondo le vigenti norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Documenti per l'ammissione

Unitamente alla domanda di partecipazione al concorso i candidati devono produrre — a pena di esclusione dal concorso — i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita in carta bollata (e non certificato di nascita); i concorrenti che abbiano superato il trentesimo anno di età stabilito dal precedente art. 4 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla pretura, in carta bollata;

f) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla procura della Repubblica, in carta bollata;

g) originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto al precedente art. 2 per la partecipazione al concorso, in carta bollata;

h) certificato, in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico, sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

i) copia del foglio matricolare aggiornato alla data del congedamento, oppure — nel caso non si sia prestato servizio militare — un documento attestante la sua posizione rispetto all'obbligo del servizio militare di leva, in carta bollata.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data di richiesta dei documenti stessi.

La mancata presentazione, unitamente alla domanda, anche di uno solo dei prescritti documenti, comporterà l'automatica esclusione dal concorso stesso.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando, e il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso nei modi di cui alla precedente lettera *g*).

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, secondo le modalità di cui alla precedente lettera *g*) anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi all'Azienda nonché l'attestato in carta semplice rilasciato dall'ufficio personale del servizio o della sede compartimentale di appartenenza da cui risultino la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza.

I concorrenti non possono richiedere con la stessa domanda la partecipazione a più concorsi banditi dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, né far rinvio a documentazione prodotta per altri analoghi concorsi banditi dall'Azienda stessa.

Art. 6.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127, 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159, lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425

Non possono altresì partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario nel profilo professionale di capo tecnico.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

Apposita commissione, composta da non meno di tre membri e da un segretario — nominata dal sottoscritto — esaminerà la posizione dei candidati rispetto al concorso, disponendo le eventuali esclusioni per difetto dei requisiti prescritti, sottoporrà agli esami i candidati, eserciterà il controllo sull'espletamento dei corsi e svolgerà tutti gli altri compiti inerenti alla scuola, di cui ai successivi articoli.

Art. 8.

Esame di concorso - Programma e valutazione prova

L'esame di concorso consisterà in un colloquio sugli argomenti di natura professionale di cui al programma allegato *B*.

L'esame sarà svolto nella località e nei giorni che verranno indicati con apposita credenziale di invito.

Per la valutazione del colloquio, la commissione disporrà di 10 punti e saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato non meno di 6/10.

La graduatoria sarà determinata dalla votazione riportata e a parità di punteggio la preferenza sarà data dall'età.

I candidati classificati ai primi trenta posti saranno dichiarati vincitori del concorso e verranno ammessi quali allievi alla scuola professionale.

Art. 9.

Accertamenti sanitari

I concorrenti che avranno superato l'esame di ammissione verranno sottoposti a cura dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a visita medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici richiesti per l'ammissione in impiego ferroviario, nel profilo professionale di operaio qualificato, secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia.

L'esito dell'accertamento verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita di appello in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Ufficio II, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, il quale — ove lo ritenga — in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica, prima di emettere il giudizio definitivo.

Coloro che saranno definitivamente dichiarati inidonei o che non avranno fatto pervenire la domanda di visita di appello entro il termine perentorio sopra indicato, verranno esclusi dal concorso.

Art. 10.

Svolgimento corsi

I corsi, durante i quali sarà svolto il programma di cui all'allegato *C*, saranno della durata di cinque mesi, e verranno organizzati in turni antimeridiani e pomeridiani.

L'Azienda nominerà i docenti ed i supplenti dei suindicati corsi.

Art. 11.

Frequenza corsi - Decadenza

La frequenza ai corsi della scuola professionale è obbligatoria.

Saranno dichiarati decaduti quali allievi della scuola ed esclusi dall'esame finale coloro che abbiano maturato assenze superiori ad un quinto delle ore di lezione.

I provvedimenti di cui sopra verranno adottati dalla commissione, la quale avrà altresì la potestà disciplinare circa il comportamento degli allievi durante le lezioni e potrà decidere l'esclusione dalla scuola di coloro che si rendessero eventualmente demeritevoli.

Art. 12.

Esame finale - Valutazione prova

Per ciascun allievo verrà istituito un fascicolo individuale nel quale saranno inseriti i relativi atti.

Al termine dei corsi avrà luogo in unica sessione l'esame finale, consistente in un colloquio, cui provvederà la commissione di cui all'art. 7.

L'esame si intende superato dai candidati cui sia stata attribuita una votazione non inferiore a 6/10.

Art. 13.

Formulazione graduatorie allievi

La commissione formulerà la graduatoria in base alla votazione riportata dagli allievi che abbiano superato l'esame di cui all'articolo precedente. A parità di punteggio la preferenza sarà data dall'età.

Gli stessi saranno sottoposti a nuovo accertamento dei requisiti psico-fisici richiesti secondo i criteri stabiliti dal precedente art. 9.

Art. 14.

Nomina in prova

Gli allievi dichiarati idonei dai sanitari dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno nominati in prova nel profilo professionale di capo tecnico - 5ª categoria del personale ferroviario.

Art. 15.

Nomina a stabile

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova.

Roma, addì 18 aprile 1985

p. *Il direttore generale*: COLETTI

ALLEGATO *A*

Modello di domanda
(su carta legale)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Ufficio centrale II - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 ROMA

CONCORSO PER ASPIRANTE ALLIEVO CAPO TECNICO

Cognome e nome . . . .

Data e luogo di nascita . . . .

Residente a . . . . c.a.p. .

Via . . . . numero civico . .

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . . a . . . . (provincia . . . . .) residente a . . . . presa conoscenza del bando di concorso, per esami, emanato in data 18 aprile 1985 per la ammissione alla scuola professionale ferroviaria per allievi capi tecnici chiede di partecipare al concorso stesso, dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nel relativo bando.

Ai fini dell'ammissione al concorso dichiara:

di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età . . . (specificare tutti i titoli e condizioni che consentono, ai sensi delle leggi in vigore, l'elevamento del limite massimo di età stabilito all'art. 4 del bando);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune.

di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne penali o le misure di prevenzione riportate, specificando le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . . . . presso . . . (indicare l'istituto o la scuola e la città sede della stessa);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario, specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita, la matricola e il profilo professionale (per i dipendenti delle ferrovie dello Stato), l'impianto o l'ufficio di appartenenza, la durata del servizio prestato con l'indicazione delle date di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego.

Allega alla presente domanda i seguenti documenti richiesti dall'art. 5 del bando di concorso:

1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .
4) . . . .
5) . . . .
6) . . . .
7) . . . .
8) . . . .
9) . . . .

Il sottoscritto chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al sottoindicato indirizzo e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali successive variazioni di recapito:

città . . . . via . . . . n. . c.a.p. . . .

Data, ...

Firma del candidato

. . . .

(da autenticare da parte di una delle autorità previste dall'art. 3 del bando)

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DELL'ESAME COLLOQUIO
PER L'AMMISSIONE ALLA SCUOLA

1) MATEMATICA

Progressioni aritmetiche e geometriche-medie. Logaritmi - uso delle tavole logaritmiche e del regolo calcolatore.

Trigonometria: relazioni tra i lati e gli angoli di un triangolo. Elementi di geometria analitica: coordinate cartesiane - concetto di funzione e corrispondente rappresentazione grafica.

Geometria piana e solida: definizioni, costruzione, calcoli inerenti alle figure piane e ai solidi, aree e volumi - sezione dei solidi.

Numeri complessi: operazioni relative - vettori.

Cenni sulle derivate e loro significato geometrico e fisico.

2) Meccanica generale e applicata

Composizione e scomposizione delle forze e delle coppie.

Equilibrio delle forze. Baricentro.

Cinematica del punto. Leggi del moto armonico.

Leggi fondamentali della dinamica.

Lavoro. Potenza.

Resistenze passive. Lubrificazione, resistenza del mezzo.

Rendimento.

Trasmissione del lavoro, applicazione ai meccanismi, equazione dell'energia applicata alle macchine.

Resistenza dei materiali. Sollecitazioni semplici. Equazione di stabilità.

3) Elettrotecnica e macchine elettriche

Fondamenti di elettrotecnica. Elementi di un circuito elettrico (resistenza, induttanza, capacità).

Grandezze elettriche fondamentali, loro unità e mezzi di misura.

Leggi e calcoli dei circuiti elettrici a corrente continua ed a corrente alternata monofase e polifase.

Magnetismo ed elettromagnetismo. Induzione magnetica e circuiti magnetici.

Generatori elettrici di corrente continua e di corrente alternata. Regolazione della tensione. Effetto termico della corrente.

Motori a corrente continua ed alternata. Funzionamento, avviamento e regolazione.

4) Tecnologia

Materiali impiegati nelle fabbricazioni meccaniche ed elettromeccaniche.

Proprietà tecnologiche e meccaniche dei principali materiali metallici. Lavorazione dei metalli alle macchine utensili. Descrizione delle macchine utensili più comuni e caratteristiche degli utensili.

Legnami. Caratteri tecnologici ed impiego.

Materie plastiche e loro proprietà tecnologiche. Processi di saldatura. Saldatura ossiacetilenica ed elettrica.

5) Disegno

Norme unificate sui disegni tecnici. Tolleranze di lavorazione.

Allegato *C*

PROGRAMMA DI STUDIO DI SCUOLA PROFESSIONALE FERROVIARIA PER CAPI TECNICI

(durata 5 mesi)

Materie di servizio

Ordinamento dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nelle sue linee generali e ordinamento del servizio materiale e trazione.

Compiti delle strutture centrali e periferiche, con particolare riferimento alle officine G.R.

Stato giuridico del personale ferroviario e sue variazioni ed integrazioni secondo le leggi n. 42/79 e n. 292/84. Profili professionali e mansioni attribuite, passaggi di profilo, utilizzazioni in profili diversi. Struttura gerarchica e tecnica delle officine G.R.

Organizzazione amministrativo-contabile delle officine G.R.

Organizzazione tecnica delle officine G.R.

Compiti delle branche di officina.

Metodi di programmazione e ordinazione del lavoro. Cicli di lavoro dei mezzi TE. Tariffe a tempo, ordini permanenti, prontuari di spoglio.

Norme d'antinquinamento (da rumore, atmosferici e delle acque).

Antinfortunistica con particolare riferimento alle disposizioni che riguardano il settore di appartenenza. Dettagli specifici sulle norme antinfortunistiche concernenti la sicurezza delle macchine utensili, dei posti di lavoro, dei mezzi di sollevamento e degli impianti elettrici.

Cenni sulle disposizioni concernenti l'igiene del lavoro.

Abilitazioni del personale ferroviario con particolare riferimento a quelle del settore di utilizzazione.

Cultura ferroviaria

Cenni sulle caratteristiche fondamentali del binario: corpo stradale, massicciata, traverse, rotaie, scartamento, sopraelevazione.

Cenni sugli apparecchi di deviazione.

Cenni sul segnalamento ferroviario con particolare riferimento ai segnali di manovra.

Cenni sulla meccanica della locomozione.

Cenni sulla ripetizione dei segnali in macchina.

Cenni sui principali mezzi di trazione e rimorchiati impiegati dalle ferrovie dello Stato, con particolare riferimento ai mezzi di trazione TE.

Frenatura dei treni: meccanica della frenatura, conoscenza dei principali tipi di impianti frenanti sui mezzi di trazione, tipi di distributori e di rubinetti del freno, serbatoi, conoscenza delle principali norme relative alle prove periodiche ed ai controlli da effettuare sugli impianti frenanti.

Cenni sulla tecnica dei controlli non distruttivi, con particolare riferimento ai controlli U.S. su sale montate.

Sale montate: costruzione, ricerchiatura, profilo dei cerchioni, differenza diam. ruote ammessa, altezza e spessore bordini, altezza minima ammessa cerchioni.

Prove meccaniche, tecnologiche, elettriche riferite ai mezzi di trazione.

Criteri di riparazione dei mezzi TE: intervalli fra le riparazioni cicliche. Cenni sugli interventi di manutenzione nei depositi locomotive.

Locomotive elettriche

A) Sistemi di trazione elettrica ferroviaria.

B) Funzionamento delle locomotive elettriche a 3 KV tradizionali e ad azionamento elettronico.

C) Descrizione ed illustrazione dei tipi di locomotive elettriche in dotazione alle ferrovie dello Stato e delle loro caratteristiche.

D) Esame degli organi e complessi dei rotabili e delle principali norme di riparazione e controllo:

1) struttura del telaio e della cassa;

2) carrelli e sospensioni;

3) boccole e cuscinetti;

4) sale montate e trasmissione;

5) macchine elettriche ausiliarie in c.c. e c.a. e convertitori statici;

6) compressori dell'aria e ventilatori;

7) apparecchiature elettriche di bordo, pantografi, strumenti di misura;

8) dispositivi e chiusure di blocco;

9) circuiti elettrici AT-MT-BT;

10) circuiti ed apparecchiature pneumatiche;

11) motori di trazione;

12) apparecchiature di sicurezza, di telecomunicazione e segnalazione;

13) organi di trazione e repulsione.

E) Conoscenza ed uso delle attrezzature e dei procedimenti di lavorazione relativi allo smontaggio, riparazione e montaggio dei diversi organi.

(2184)

Concorso pubblico, per soli esami, a ottanta posti per l'ammissione alla scuola professionale ferroviaria per aspiranti operai qualificati.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sullo stato giuridico del personale ferroviario;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42, recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 ottobre 1981, n. 564, recante norme d'integrazione e modifica al trattamento normativo del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984 n. 292, recante norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico e l'assunzione oltre organico nei ruoli del personale ferroviario, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1959, n. 647, concernente la regolamentazione del terzo comma dell'art 6 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, circa l'organizzazione delle scuole professionali ferroviarie;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1985, n 162, concernente l'organizzazione di una scuola professionale ferroviaria, per l'assunzione di personale nel profilo professionale di operaio qualificato;

Vista la relazione P.2.1.3/28801 dell'11 aprile 1985;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a complessivi ottanta posti per l'ammissione alla scuola professionale ferroviaria per aspiranti operai qualificati, i cui corsi si terranno a Saline Ioniche o in località vicina in cui siano disponibili idonee strutture, alla condizione che risultino aver vinto il concorso di ammissione non meno di venti candidati.

Art. 2.

Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso di licenza di scuola media o di altro titolo equipollente, rilasciato da scuola italiana statale o parificata.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato *A*), firmata e datata dall'aspirante, deve essere presentata o spedita anche in piego raccomandato con avviso di ricevimento — senza alcun tramite — alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Ufficio centrale II - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio e del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata — nelle forme di legge — dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dalla autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo (civili e militari) dello Stato è sufficiente il visto ed il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e della qualifica del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva, è sufficiente il visto ed il timbro del comandante di compagnia o unità equiparata in autentica della firma del militare.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione è prescritto il possesso — alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande — dei seguenti requisiti

1) il titolo di studio di cui al precedente art. 2;

2) età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del suddetto limite previste dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite di età a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato, di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

personale delle ferrovie in concessione, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

I candidati che intendano beneficiare dell'elevamento del limite di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovano rispetto al limite di età sopra fissato;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, come specificato al successivo art. 10, secondo le vigenti norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Documenti per l'ammissione

Unitamente alla domanda di partecipazione al concorso i candidati devono produrre — a pena di esclusione dal concorso — i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita in carta bollata (e non certificato di nascita); i concorrenti che abbiano superato il trentesimo anno di età stabilito dal precedente art. 4 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla pretura, in carta bollata;

f) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla procura della Repubblica, in carta bollata;

g) originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto al precedente art. 2 per la partecipazione al concorso, in carta bollata;

h) certificato, in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico, sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

i) copia del foglio matricolare aggiornato alla data del congedamento, oppure — nel caso non si sia prestato servizio militare — un documento attestante la posizione rispetto all'obbligo del servizio militare di leva, in carta bollata.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data di presentazione.

La mancata presentazione, unitamente alla domanda, anche di uno solo dei prescritti documenti, comporterà l'automatica esclusione dal concorso stesso.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando, e il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso nei modi di cui alla precedente lettera *g*);

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, secondo le modalità di cui alla precedente lettera *g*) anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi all'Azienda nonché lo attestato in carta semplice rilasciato dall'ufficio personale del servizio o della sede compartimentale di appartenenza da cui risultino la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza.

I concorrenti non possono richiedere con la stessa domanda la partecipazione a più concorsi banditi dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, né far rinvio a documentazione prodotta per altri analoghi concorsi banditi dall'Azienda stessa.

Art. 6.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127, 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159, lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario nel profilo professionale di operaio qualificato.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

Apposita commissione — composta da non meno di tre membri e da un segretario — nominata dal sottoscritto, esaminerà la posizione dei candidati rispetto al concorso, disponendo le eventuali esclusioni per difetto dei requisiti prescritti, sottoporrà agli esami i candidati, eserciterà il controllo sull'espletamento dei corsi e svolgerà tutti gli altri compiti inerenti alla scuola, di cui ai successivi articoli.

Art. 8.

Esame di concorso - Programma e valutazione prova

L'esame di concorso consisterà in un colloquio sugli argomenti di natura professionale di cui al programma allegato *B*.

L'esame sarà svolto nella località e nei giorni che verranno indicati con apposita credenziale di invito.

Per la valutazione del colloquio, la commissione disporrà di 10 punti e saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato non meno di 6/10.

La graduatoria sarà determinata dalla votazione riportata e a parità di punteggio la preferenza sarà data dall'età

I candidati classificati ai primi 80 posti saranno dichiarati vincitori del concorso e verranno assegnati quali allievi della scuola ai corsi professionali dei singoli rami, in base a giudizio insindacabile dell'Azienda.

Art. 9.

Accertamenti sanitari

I concorrenti che avranno superato l'esame di ammissione verranno sottoposti, a cura dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, a visita medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici richiesti per l'immissione in impiego ferroviario, nel profilo professionale di operaio qualificato, secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia.

L'esito dell'accertamento verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita di appello in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Ufficio II, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, il quale — ove lo ritenga — in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica, prima di emettere il giudizio definitivo.

Coloro che saranno definitivamente dichiarati inidonei o che non avranno fatto pervenire la domanda di visita di appello entro il termine perentorio sopra indicato verranno esclusi dal concorso.

Art. 10.

Svolgimento corsi

I corsi, durante i quali sarà svolto il programma di cui all'allegato *C*, saranno della durata di cinque mesi, e verranno organizzati in turni antimeridiani e pomeridiani.

L'Azienda nominerà i docenti ed i supplenti dei suindicati corsi.

Art. 11.

Frequenza corsi - Decadenza

La frequenza ai corsi della scuola professionale è obbligatoria

Saranno dichiarati decaduti quali allievi della scuola ed esclusi dall'esame finale coloro che abbiano maturato assenze superiori ad un quinto delle ore di lezione.

I provvedimenti di cui sopra verranno adottati dalla commissione, la quale avrà altresì la potestà disciplinare circa il comportamento degli allievi durante le lezioni e potrà decidere l'esclusione dalla scuola di coloro che si rendessero eventualmente demeritevoli.

Art. 12.

Esame finale corsi - Valutazione prove

Per ciascun allievo verrà istituito un fascicolo individuale nel quale saranno inseriti i relativi atti.

Al termine dei corsi avrà luogo l'esame finale cui provvederà la commissione di cui all'art. 7.

L'esame consisterà in due prove: una pratica secondo il ramo di appartenenza ed un colloquio sulle materie oggetto del corso.

Le prove di cui sopra si svolgeranno in un'unica sessione.

Saranno ammessi al colloquio gli allievi che avranno riportato almeno 6/10 nella prova pratica.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato non meno di 6/10 sia nella prova pratica che nel colloquio.

Art. 13.

Formulazione graduatorie allievi

La commissione formulerà la graduatoria in base alla somma delle votazioni riportate dagli allievi idonei A parità di punteggio la preferenza sarà data dall'età.

Gli stessi saranno sottoposti a nuovo accertamento dei requisiti psico-fisici richiesti secondo i criteri stabiliti dal precedente art. 9.

Art. 14.

Nomina in prova

Gli allievi dichiarati idonei dai sanitari dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno nominati in prova nel profilo professionale di operaio qualificato, terza categoria del personale ferroviario.

Art. 15.

Nomina a stabile

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova.

Roma, addì 18 aprile 1985

p. *Il direttore generale*: COLETTI

ALLEGATO *A*

Modello di domanda
(su carta legale)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Ufficio centrale II - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 ROMA

CONCORSO PER ASPIRANTE ALLIEVO OPERAIO QUALIFICATO

Cognome e nome .

Data e luogo di nascita .

Residente a . . c.a.p.

Via . . numero civico .

Il sottoscritto
nato il . . a . . (provincia . .)
residente a . presa conoscenza del bando di concorso, per esami, emanato in data *18 aprile 1985* per l'ammissione alla scuola professionale ferroviaria per allievi operai qualificati chiede di partecipare al concorso stesso, dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nel relativo bando.

Ai fini dell'ammissione al concorso dichiara:

di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età . . (specificare tutti i titoli e condizioni che consentono — ai sensi delle leggi in vigore — l'elevamento del limite massimo di età stabilito all'art. 4 del bando);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne penali o le misure di prevenzione riportate, specificando le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso di licenza di . . conseguita nell'anno scolastico . . presso . (indicare l'istituto o la scuola e la città sede della stessa);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso
(in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario, specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita, la matricola e il profilo professionale (per i dipendenti delle ferrovie dello Stato), l'impianto o l'ufficio di appartenenza, la durata del servizio prestato con l'indicazione delle date di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego).

Allega alla presente domanda i seguenti documenti richiesti dall'art. 5 del bando di concorso:

1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .
4) . . . .
5) . . . .
6) . . . .
7) . . . .
8) . . . .
9) . . . .

Il sottoscritto chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al sottoindicato indirizzo e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali successive variazioni di recapito:

città . . . via . . . . . n. . . c.a.p. . . .

Data, .

Firma del candidato

(da autenticare da parte di una delle autorità previste dall'art. 3 del bando)

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DELL'ESAME COLLOQUIO
PER L'AMMISSIONE ALLA SCUOLA

Caratteristiche, proprietà, uso e cenni sulla produzione delle materie prime e dei materiali comunemente usati nelle lavorazioni, denominazione e forme commerciali.

Caratteristiche costruttive, nomenclature e modo di impiego degli attrezzi per le lavorazioni a mano dei materiali — banchi, piani e posti lavoro — metodi di lavorazione.

Attrezzi e apparecchi di misura, controllo e verifica occorrenti nelle lavorazioni, unità di misura, tolleranze.

Tipi e caratteristiche delle macchine usate nelle lavorazioni più comuni.

Preparazione, rifinitura e trattamenti particolari per realizzare le migliori caratteristiche dei prodotti della lavorazione.

Nozioni di igiene del lavoro.

Norme più comuni per la prevenzione degli infortuni e sul soccorso di urgenza.

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA DI STUDIO
DI SCUOLA PROFESSIONALE FERROVIARIA PER OPERAI
(durata 5 mesi)

A) PARTE COMUNE A TUTTI

Materie di servizio

Ordinamento Azienda delle ferrovie dello Stato con particolare riferimento al servizio materiale e trazione.

Cenni sullo stato giuridico del personale ferroviario con particolare riferimento ai diritti ed ai doveri, profili professionali e mansioni del personale d'officina.

Cenni sulla organizzazione amministrativo-contabile delle officine G.R.

Struttura gerarchica e tecnica delle officine G.R.

Branche di officina.

Cenni sui cicli di lavori dei mezzi TE - Ordinazione del lavoro, tariffe a tempo, ordini permanenti, prontuari di spoglio.

Cultura ferroviaria

Cenni sulle caratteristiche fondamentali del binario e sul segnalamento, con particolare riferimento ai segnali di manovra.

Cenni sui principali tipi di rotabili ferroviari con particolare riferimento ai mezzi di trazione TE del parco ferroviario.

Frenatura dei treni.

Cultura tecnica

Caratteristiche, proprietà, uso e cenni sulla produzione delle materie prime e dei materiali comunemente usati nella lavorazione, denominazione e forme commerciali.

Caratteristiche costruttive, nomenclatura e modo d'impiego degli attrezzi per la lavorazione a mano dei materiali.

Banchi, piani e posti di lavoro.

Metodi di lavorazione.

Attrezzi e apparecchi di misura, controllo e verifica occorrenti nelle lavorazioni, unità di misura, tolleranze.

Nozioni di disegno tecnico.

Tipi e caratteristiche delle macchine usate nelle lavorazioni più comuni.

Nozioni d'igiene del lavoro.

Norme più comuni per la prevenzione degli infortuni e per i soccorsi più urgenti.

B) PARTE SPECIFICA PER RAMO

Oltre alle esercitazioni pratiche da effettuare sui posti di lavoro, dovranno essere svolti i seguenti argomenti teorici:

Lavorazione a freddo del ferro

Principi di funzionamento di pompe, compressori e macchine termiche.

Conoscenza delle attrezzature e delle macchine di lavorazione.

Lubrificazione, ingrassaggio e raffreddamento.

Strumenti e procedimenti di controllo.

Cenni sulle principali caratteristiche meccaniche dei metalli e sui trattamenti termici.

Giunzioni di parti meccaniche ed accoppiamenti.

Sistemi di trasmissione del moto.

Impianti di frenatura dei rotabili.

Lavorazione a freddo di lamiere, tubi e profilati

Cenni sulle principali caratteristiche meccaniche dei metalli e sui trattamenti termici.

Lavorazione delle lamiere.

Lavorazione a caldo dei metalli

Trattamenti termici ai materiali metallici.

Procedimenti di saldatura elettrica ed ossiacetilenica e loro scelta in relazione al materiale da saldare.

Tipi del materiale d'apporto e loro scelta in relazione al materiale base.

Nozioni specifiche d'igiene del lavoro.

Lavorazione su macchine utensili

Cenni sulle principali caratteristiche meccaniche dei metalli e sui trattamenti termici.

Tipi di macchine e relativi utensili.

Strumenti e procedimenti di controllo.

Rivestimenti superficiali

Caratteristiche fisico-chimiche delle vernici.

Nozioni specifiche d'igiene del lavoro.

Cicli di verniciatura.

Arredamento

Principali tipi di legnami e loro caratteristiche.

Macchine ed attrezzi per la lavorazione del legno e delle materie plastiche sostitutive.

Cenni sui materiali, tecniche, attrezzature, macchinari e utensili relativi ai lavori di tappezzeria.

Elettrico

Princìpi di funzionamento e costruttivi delle macchine elettriche in c.c. e c.a., proprietà dei materiali conduttori, isolanti e magnetici.

Richiamo delle principali norme di antinfortunistica per il settore elettrico.

Locomotive elettriche: funzionamento, caratteristiche ed apparecchiature di bordo.

(2185)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 febbraio 1985, n. 1.

Modifica del regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 marzo 1975, n. 18, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 5 dicembre 1975, n. 55, e successivamente modificato ed integrato. Rideterminazione dei compensi al personale di scuole per la formazione degli operatori sanitari non medici.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 5 *marzo* 1985)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione n. 6603 del 26 novembre 1984, non soggetta a registrazione, concernente « Nuova modifica al regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 marzo 1975, n. 18, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 5 dicembre 1975, n. 55, concernente la determinazione dei compensi ad insegnanti di scuole per la formazione del personale sanitario non medico »;

In esecuzione di detta deliberazione;

Decreta:

Articolo unico

Il regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 marzo 1975, n. 18, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 5 dicembre 1975, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni, è modificato come segue:

a) l'art. 2 è sostituito dal seguente:

« A partire dall'anno scolastico 1984-85 spettano al direttore e al segretario della scuola L. 32.000 mensili, cui si aggiungono L. 32.000 per ciascun corso tenuto dalla rispettiva scuola. Il compenso mensile non può superare l'importo di L. 161.000 per ciascuna scuola »;

b) l'art. 4 è sostituito dal seguente:

« A partire dall'anno scolastico 1984-85 al personale insegnante vengono corrisposti i seguenti compensi orari:

L. 28.000 per medici primari, aiuti ospedalieri e medici specialisti;

L. 25.000 per il personale insegnante in possesso di diploma di laurea;

L. 21.000 per il personale insegnante in possesso di diploma di scuola media superiore;

L. 18.000 per altre categorie di personale insegnante ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 4 febbraio 1985

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1985
Registro n. 4, *foglio n.* 32

(1629)

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1985, n. 1.

Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e modifiche alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1985 e del pluriennale 1985-87. (Legge finanziaria per gli esercizi 1985-87).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 31 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Disposizioni in materia di opere pubbliche

Art. 1.

Le autorizzazioni di spesa per gli interventi nel settore delle opere pubbliche diverse, nonché per gli interventi previsti dalla legge regionale 11 aprile 1984, n. 6, sono determinate, per l'esercizio finanziario 1985, come segue:

a) opere pubbliche diverse in L. 1.200.000.000 (cap. 22702);

b) edifici di pubblico interesse, in complessive L. 3.100.000.000, così suddivise:

cap. 23320: L. 200.000.000;
cap. 27950: L. 2.900.000.000;

c) opere stradali di interesse regionale, in complessive lire 36.890.000.000, così suddivise:

cap. 26000: L. 25.000.000.000;
cap. 26150: L. 1.700.000.000;
cap. 26400: L. 3.690.000.000;
cap. 26450: L. 3.300.000.000;
cap. 26550: L. 700.000.000;
cap. 26650: L. 2.500.000.000;

d) acquedotti in complessive L. 5.000.000.000 (cap. 29500);

e) edifici adibiti ad uso scolastico, in complessive L 8.305.000.000, così suddivise:

cap. 45050: L. 6.505.000.000;
cap. 45200: L. 450.000.000;
cap. 45250: L. 1.350.000.000.

Disposizioni in materia di difesa del suolo, forestazione e difesa dei boschi

Art. 2.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1985, la spesa di complessive L. 16.620.000.000, per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale e di difesa da valanghe, nonché di difesa idrogeologica del suolo, così suddivisa:

cap. 28250: L. 6.000.000.000;
cap. 28260: L. 70.000.000;
cap. 28510: L. 3.550.000.000;
cap. 28530: L. 7.000.000.000.

Art. 3.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1985, la spesa di complessive L. 2.345.000.000, per gli interventi intesi alla conservazione ed all'incremento del patrimonio boschivo e forestale, così suddivisa:

cap. 28210: L. 500.000.000;
cap. 28750: L. 1.200.000.000;
cap. 28810: L. 200.000.000;
cap. 28850: L. 100.000.000;
cap. 29130: L. 45.000.000;
cap. 29180: L. 300.000.000.

Disposizioni in materia di agricoltura e zootecnia

Art. 4.

Le autorizzazioni di spesa per gli interventi diversi nel settore dell'agricoltura, nonché per gli interventi previsti dalla legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984 e dal regolamento C.E.E. del 30 giugno 1981, n. 1944, sono determinate, per l'esercizio finanziario 1985, in complessive L. 39.340.000.000 così destinate:

a) quanto a L. 140.000.000 per rimborso contributi unificati in agricoltura (cap. 31205);

b) quanto a L. 1.200.000.000 per macchine ed attrezzature agricole (cap. 32110);

c) quanto a L. 16.200.000.000 per opere di miglioramento fondiario (cap. 32220 per L. 14.200.000.000; cap. 32230 per L. 2.000.000.000);

d) quanto a L. 3.900.000.000 per utilizzazione e valorizzazione di terreni collinari e montani (cap. 32650);

e) quanto a L. 2.400.000.000 per incremento delle colture e dei prodotti tipici (cap. 32750 per L. 2.200.000.000 e cap. 32755 per L. 200.000.000);

f) quanto a complessive L. 600.000.000 per assistenza tecnica (cap. 33450 per L. 150.000.000 e cap. 33455 per L. 450.000.000);

g) quanto a complessive L. 3.200.000.000 per zootecnia (cap. 33840 per L. 1.800.000.000; cap. 33870 per L. 400.000.000 e cap. 33880 per L. 1.000.000.000);

h) per gli interventi relativi alla cooperazione in agricoltura previsti dagli articoli 19, 20 e 22 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1985 la spesa complessiva di L. 11.700.000.000 così suddivisa:

cap. 35712: L. 9.500.000.000;
cap. 35713: L. 2.200.000.000

Disposizioni in materia di industria e commercio

Art. 5.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1985, la spesa di complessive L. 1.000.000.000 per il potenziamento di attività economiche, così suddivisa:

cap 35900: L. 800.000.000;
cap. 36000: L. 100.000.000;
cap. 36270: L. 100.000.000.

Disposizioni in materia di fonti energetiche alternative

Art. 6.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1985, la spesa di lire 100.000.000 per l'individuazione e la definizione di potenziali fonti energetiche alternative (cap. 38100).

Disposizioni in materia di turismo

Art. 7.

Per gli interventi finalizzati alla promozione del turismo è autorizzata, per l'esercizio 1985, la spesa di complessive lire 6.340.000.000 destinata:

a) quanto a L. 2.500.000.000, per spese di pubblicità e azioni promozionali turistiche (cap. 37100);

b) quanto a L. 400.000.000, per spese di organizzazione atte a migliorare l'offerta turistica (cap. 37150);

c) quanto a L. 910.000.000, per spese per manifestazioni culturali di interesse turistico (cap. 37160 per L. 250.000.000 e cap. 37170 per L. 660.000.000);

d) quanto a L. 2.530.000.000 per contributi a enti che svolgono attività nel settore del turismo e del tempo libero (cap. 37200).

Disposizioni in materia di trasporto pubblico

Art. 8.

Per gli interventi previsti dalla legge regionale 23 giugno 1983, n. 64, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1985, la spesa di L. 1.000.000.000 (cap. 38025 di nuova istituzione).

Disposizioni in materia di assistenza sociale

Art. 9.

L'autorizzazione di spesa recata dall'art. 16 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 103, è rideterminata per l'esercizio finanziario 1985 in L. 20.000.000 (cap. 41350).

Disposizioni in materia di diritto alla studio e altri interventi a carattere scolastico

Art. 10.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1985, la spesa di complessive L. 1.240.000.000, per interventi a carattere scolastico, così suddivisa:

cap. 44200: L. 300.000.000;
cap. 44400: L. 350.000.000;
cap. 44450: L. 240.000.000;
cap. 44700: L. 350.000.000.

Art. 11.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1985, la spesa di complessive L. 1.740.000.000 destinata:

a) quanto a L. 1.100.000.000 per la gestione di scuole materne autorizzate (cap. 45450);
b) quanto a L. 210.000.000 per la gestione di scuole elementari parificate (cap. 45460);
c) quanto a L. 170.000.000 per la gestione di scuole secondarie legalmente riconosciute e convenzionate (cap. 45470);
d) quanto a L. 260.000.000 per la gestione e funzionamento di altre iniziative scolastiche ivi compresi i corsi per lavoratori e studenti lavoratori (cap. 45475).

Disposizioni in materia di attività culturali e scientifiche

Art. 12.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1985, la spesa di complessive L. 1.610.000.000 destinata:

a) quanto a L. 410.000.000 per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche scolastiche (cap. 46100);
b) quanto a L. 165.000.000 per sperimentazioni e ricerche educative nelle scuole (cap. 46150);
c) quanto a L. 320.000.000 per l'acquisto e stampa di monografie di carattere culturale (cap. 46200);
d) quanto a L. 315.000.000 per interventi a favore di istituzioni ed associazioni culturali ed educative nonché per manifestazioni culturali e scientifiche (cap. 46250);
e) quanto a L. 400.000.000 per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche (cap. 46350).

Disposizioni in materia di musei beni culturali ed ambientali

Art. 13.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1985, la spesa di complessive L. 2.960.000.000, per interventi intesi alla conservazione del patrimonio artistico, storico ed archeologico, così suddivisa:

cap. 46750: L. 1.500.000.000;
cap. 46760: L. 360.000.000;
cap. 46800: L. 1.100.000.000.

Disposizioni in materia di formazione professionale

Art. 14.

Ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 28, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1985, la spesa di complessive L. 6.169.000.000 per interventi nel settore della formazione professionale così suddivisa:

cap. 49000: L. 2.394.000.000;
cap. 49010: L. 3.775.000.000.

Disposizioni diverse

Art. 15.

E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1985 per gli interventi previsti dalla legge regionale 29 gennaio 1979, n. 6, relativi alla realizzazione del sistema informativo regionale, la spesa complessiva di L. 1.500.000.000 (cap. 23750).

Disposizioni finanziarie

Art. 16.

Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge ammontanti a complessive L. 136.479.000.000, per l'anno 1985, la Regione fa fronte con le risorse evidenziate nel bilancio di previsione per l'esercizio 1985, stato di previsione della parte entrata, nel rispetto delle destinazioni indicative definite dallo stato di previsione della parte spesa, secondo quanto analiticamente rappresentato nella tabella allegato *A*.

Art. 17.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 gennaio 1985

ROLLANDIN

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1985, n. 2.

Bilancio di previsione della regione autonoma della Valle d'Aosta per l'esercizio finanziario 1985 e per il triennio 1985-87.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 31 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione della parte entrata

E' approvato lo stato di previsione della parte entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1985, annesso alla presente legge, in L. 832.830.000.000 (allegato *A*).

Sono autorizzati, ai sensi degli articoli 51, 52 e 53 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, l'accertamento, la riscossione ed il versamento alla Regione delle entrate derivanti da tributi propri, dalle quote di tributi erariali devoluti alla Regione, dai contributi ed assegnazioni dello Stato e di ogni entrata spettante per l'esercizio finanziario 1985.

Art. 2.

Stato di previsione della parte spesa

E' approvato lo stato di previsione della parte spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1985, annesso alla presente legge, in L. 832.830.000.000 (allegato *B*).

E' autorizzata, ai sensi dell'art. 55 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della parte spesa di cui al comma precedente.

L'erogazione di somme su capitoli della parte spesa finanziati con le entrate previste nel titolo II, concernente contributi, assegnazioni e trasferimenti di fondi in genere dal bilancio statale, resta subordinata all'effettivo accertamento delle entrate stesse.

Art. 3.

Autorizzazione di spese quantificate dalla legge di bilancio

Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1985, le spese relative a leggi regionali che regolano attività ed interventi di carattere continuativo o ricorrente e che rinviano la quantificazione delle stesse alla legge di bilancio, nei limiti fissati dai corrispondenti stanziamenti del bilancio, quali risultano dalla tabella n. 1, allegata alla presente legge.

Art. 4.

Reiscrizione di annualità di spesa relative a limiti di impegno

Ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 103, è autorizzata la reiscrizione, per l'esercizio finanziario 1985, delle annualità o delle quote di annualità relative a limiti di impegno negli importi fissati dai corrispondenti stanziamenti del bilancio, quali risultano dalla tabella n. 2, allegata alla presente legge.

Art. 5.

Spese di gestione di servizi regionali

L'approvazione, l'impegno e l'erogazione delle spese non a calcolo e le spese per la gestione dei servizi regionali saranno deliberati, ai sensi di legge o di regolamento, dalla giunta regionale, nei limiti complessivi di spesa annua degli appositi stanziamenti del bilancio.

Art. 6.

Erogazione al consiglio regionale

I fondi iscritti ai capitoli numeri 20000 e 20050 dello stato di previsione della parte spesa (allegato *B*) sono messi a disposizione del consiglio regionale mediante mandati di pagamento da commutarsi in quietanza di versamento nel conto aperto presso l'istituto bancario gestore del servizio di tesoreria del consiglio stesso.

Art. 7.

Prelevamento dai fondi di riserva per le spese obbligatorie e per i residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, sono considerate obbligatorie le spese indicate nell'allegato 6, annesso alla presente legge, nonché quelle relative a residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore alle finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 1985 mediante il prelevamento dai fondi di riserva di cui ai capitoli numeri 50750, 50805 e 50810 dello stato di previsione della parte spesa (allegato *B*) di somme da iscrivere ai capitoli compresi nell'allegato di cui al comma precedente ed agli appositi capitoli che verranno istituiti per i crediti non prescritti e reclamati dai creditori dopo l'eliminazione dal conto dei residui.

Art. 8.

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, sono considerate impreviste le spese indicate nell'allegato 7, annesso alla presente legge.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore alle finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 1985 mediante il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste, di cui al capitolo n. 50800, dello stato di previsione della parte spesa (allegato *B*) per l'iscrizione delle stesse in capitoli non inclusi nell'elenco di cui al precedente art. 7, a fronte di spese di assoluta necessità nell'ambito delle funzioni regionali e che non impegnino i futuri bilanci.

Art. 9.

Prelevamento dai fondi globali

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42, quarto comma, della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, la giunta regionale, su proposta dell'assessore alle finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 1985 per l'iscrizione, in capitoli istituiti o da istituire, di nuove o maggiori spese a carattere continuativo disposte, a partire dall'anno 1984, da leggi regionali entrate in vigore dopo l'approvazione del bilancio, la cui copertura finanziaria sia assicurata dai fondi globali del bilancio medesimo.

Art. 10.

Variazioni per assegnazioni di fondi statali

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42, primo comma, della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, la giunta regionale, su proposta dell'assessore alle finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 1985 per l'iscrizione di somme derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici in appositi capitoli della parte entrata e nei corrispondenti capitoli della parte spesa, qualora la relativa spesa sia tassativamente regolata da leggi statali o regionali.

Art. 11.

Allegati al bilancio annuale

Sono approvati i seguenti allegati al bilancio di previsione per l'esercizio 1985:

allegato 1, quadro di classificazione della spesa regionale;

allegato 2, quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1985;

allegato 3-*a*, entrate derivanti da asssegnazioni dello Stato effettuate in base all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

3-*b*) spese finanziate con i fondi provenienti da assegnazioni dello Stato in base all'art. 9 della legge 15 maggio 1970, n. 281;

3-*c*) entrate derivanti da assegnazioni dello Stato in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'art. 4, secondo comma, dello statuto speciale;

3-*d*) spese finanziate con i fondi provenienti da assegnazioni dello Stato in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'art. 4, secondo comma, dello statuto speciale;

allegato 4-*a*) stanziamenti di competenza relativi a spese per l'adempimento di funzioni normali;

4-*b*) stanziamenti di competenza relativi a spese per ulteriori programmi di sviluppo;

allegato 5, classificazione ISTAT - classificazione funzionale (sezioni) ed economica (categorie) delle spese regionali;

allegato 6, elenco delle spese obbligatorie;

allegato 7, elenco delle spese per le quali è concessa la facoltà di prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste;

allegato 8, elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali;

allegato 9, garanzie fidejussorie concesse a norma della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7;

allegato 10, dimostrazione del saldo finanziario presunto applicato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985.

Art. 12.

Bilancio pluriennale

E' adottato ed approvato il bilancio pluriennale per il triennio 1985-87 annesso alla presente legge (allegato *C*).

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 gennaio 1985

ROLLANDIN

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1985, n. 3.

Riparto dei residui dello stanziamento di cui alla legge regionale 15 maggio 1974, n. 13, concernente: « Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 31 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La commissione prevista dall'art. 5 della legge regionale 15 maggio 1974, n. 13, propone annualmente alla giunta regionale il riparto dei residui dello stanziamento di L. 92.000.000 di cui alla legge stessa e integrato dalla legge regionale 10 giugno 1983, n. 45, come risultano dopo l'approvazione dei rendiconti relativi al bilancio di previsione dell'anno precedente.

La giunta regionale provvederà al riparto delle somme tra i vari periodici che avranno pubblicato la pagina « Nouvelles de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste », sulla base dei criteri previsti dalla legge stessa, dopo l'approvazione del piano di riparto da parte del consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 gennaio 1985

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1985, n. 4.

Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 31 marzo 1977, n. 16: «Norme per la disciplina della raccolta dei funghi e per la tutela di alcune specie della fauna inferiore» e 31 marzo 1977, n. 17: «Tutela della flora alpina».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 31 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(1) E' vietata la cattura di tutte le specie del genere Rana L (rana) e del genere Astacus (gambero).

(2) I contravventori sono soggetti alla sanzione amministrativa di L. 30.000 per ogni rana o gambero catturato.

(3) L'art. 6 della legge regionale 31 marzo 1977, n. 16 e la legge regionale 21 luglio 1980, n. 32, sono abrogati.

Art. 2.

(1) L'ammontare delle sanzioni amministrative di cui alle leggi regionali 31 marzo 1977, n. 16 e n. 17, è raddoppiato.

(2) La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

(3) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 gennaio 1985

ROLLANDIN

(1455)

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1985, n. 5.

Norme integrative in materia di iscrizione delle imprese turistiche nella sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, di cui all'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 4 *febbraio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I soggetti che sono divenuti proprietari o gestori di una azienda per l'esercizio dell'attività ricettiva nel periodo compreso tra il 9 giugno 1983 ed il 31 dicembre 1984 possono ottenere l'iscrizione nella sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, di cui all'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, anche se non sono in possesso della licenza di scuola media inferiore, purché dimostrino di avere assolto agli obblighi scolastici.

Art. 2.

La disposizione di cui all'art. 5, ultimo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, si applica anche a coloro che dimostrino di avere esercitato, l'attività turistico ricettiva in rifugi alpini alla data del 9 giugno 1983, ancorché non siano in possesso della relativa autorizzazione.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 24 gennaio 1985

ROLLANDIN

(1456)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411100850980)

L. 500